



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 4 del 13 Gennaio 2017

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2017 N. 4

E

DECRETO-REGOLAMENTO N. 3 - ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 28

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2017, N. 4

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti. 4

DECRETI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO 30 DICEMBRE 2016, n. 3/REG.

Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).31

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 4

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.85/3 del 28.12.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2017, N. 4
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio), le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
2. All'articolo 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, le parole "30 settembre 2015" sono sostituite

dalle seguenti: "30 settembre 2016";

- b) al comma 9, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
3. Alla lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), le parole "Per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2017".
 4. All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) la rubrica dell'articolo 55 è sostituita dalla seguente: "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 ed alla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32";
 - b) al comma 1 le parole "di cui alla legge 47/1985, capo IV ed alla legge 724/1994, art. 39" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003, art. 32";
 - c) al comma 1 le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";
 - d) al comma 2 le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
 5. Al fine di correggere l'errore materiale riferito all'indicazione dell'annualità entro cui realizzare gli interventi celebrativi riferiti alla memoria di Ennio Flaiano, al comma 12 dell'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 35 (Disposizioni a sostegno dei settori della Cultura e della Formazione), le parole "per il solo anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "da realizzarsi nel corso dell'anno 2016".

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014), è inserito il seguente:
"3 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 sulla decorrenza del trasferimento, le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 sono direttamente trasferite ai comuni, in forma singola o associata, a far data dal 1° gennaio 2017, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale."
7. Alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- alla fine del comma 1 dell'articolo 7 (Autorizzazione sismica), sono aggiunte le parole: "Il metodo di controllo per le pratiche soggette ad autorizzazione è specificato nel regolamento di cui all'art. 19 bis. Sulle pratiche controllate l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all'art. 8.";
 - alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica), le parole "dalla ricezione della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "dall'avvio del procedimento";
 - alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 19-bis (Regolamento attuativo), le parole "per le zone a bassa sismicità 3 e 4," sono soppresse.
8. Alla legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:
- il comma 2 dell'articolo 9 è abrogato;
 - la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 è abrogata;
 - alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le parole "euro 211.200,00" sono sostituite, ad invarianza della spesa complessivamente autorizzata mediante il medesimo articolo 10, dalle seguenti: "euro 246.200,00".
9. Alla legge regionale 18 maggio 2000, n. 96 (Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana"), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- il primo alinea del comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto naturalistico, gli interventi conformi ai Piani paesistici e agli strumenti urbanistici in vigore. Esclusivamente per l'area della Riserva prospiciente il mare compresa in una fascia della profondità di 250 metri dalla linea di battigia sono consentiti i soli interventi di riqualificazione urbana-naturalistica ad iniziativa pubblica e più precisamente:
 - eliminazione di carreggiata stradale;
 - ampliamento della sezione stradale esistente;
 - realizzazione di nuovo collegamento stradale e area di sosta con pavimentazione permeabile tra via De Nardis e via Figlia Di Iorio;
 - potenziamento della viabilità ciclabile e pedonale;
 - realizzazione con pavimentazione permeabile di nuove aree di sosta attrezzate a nord delle aree di

- pertinenza del polo teatrale;
- f) realizzazione di aree verdi attrezzate;
- g) realizzazione di nuovi accessi alle aree naturali ed al polo teatrale anche attraverso la realizzazione di strutture a servizio delle attività esistenti;
- h) realizzazione di spazi di aggregazione anche pavimentati, con relativo arredo urbano, nelle aree di pertinenza del polo teatrale fino al marciapiede lato mare;
- i) realizzazione di giardino dunale sull'arenile;
- j) demolizione di strutture esistenti.";
- b) al secondo alinea del comma 1 dell'articolo 9, le parole "In ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "Al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere che precedono".
10. Al comma 1 dell'articolo 8 (Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. a) della legge regionale 13 aprile 2016, n. 11, le parole "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017".
11. All'articolo 63 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 13 le parole "il parere istruttorio degli uffici regionali" sono sostituite dalle seguenti: "l'istruttoria tecnica, le eventuali certificazioni e pareri rilasciati dagli uffici regionali preposti";
- b) al comma 14 dopo le parole "organismi pubblici" sono aggiunte le seguenti: "o privati".
12. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 settembre 2016, n. 31 (Disposizioni per il sostegno per l'organizzazione del raduno nazionale dei Bersaglieri nella Regione Abruzzo per l'anno 2017), è sostituito dal seguente:
- "2. Al fine dell'assegnazione delle risorse stanziare con la presente legge, il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo provvede ai conseguenti atti contabili di impegno finanziario e liquidazione del contributo finanziario di euro 100.000,00 a favore del beneficiario di cui all'articolo 2, comma 1, entro il 31 dicembre 2016. Entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione di cui all'articolo 1, il beneficiario provvederà a rimettere dettagliato e documentato rendiconto soggetto all'approvazione da parte del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo. In caso di mancata o parziale rendicontazione della somma assegnata, il beneficiario procederà alla restituzione degli importi non rendicontati con versamento alla tesoreria della Regione Abruzzo e l'eventuale mancata restituzione, oltre le conseguenze di legge, comporta la preclusione al beneficiario di accedere ai benefici di qualsivoglia natura disposti dalla Regione Abruzzo per un quinquennio.".
13. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2011, n. 20, dopo le parole "Aziende regionali" sono aggiunte le seguenti: "e ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".
14. In deroga alla procedura individuata dal comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale

- 1998/2000), considerato che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano costituiti tutti gli Ambiti distrettuali sociali individuati dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016 recante "Definizione degli ambiti distrettuali sociali", al punto 4 della medesima deliberazione le parole "entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale definitivo di delimitazione territoriale degli Ambiti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2017".
15. Al Piano Sociale Regionale 2016/2018, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016, a pag. 88 paragrafo III.2 "Il processo di formazione del Piano Sociale di ambito distrettuale integrato" sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla "Fase E - Approvazione" le parole "entro 150 giorni dall'approvazione dell'atto regionale di individuazione della nuova zonizzazione distrettuale" sono sostituite con le parole "entro il 31 marzo 2017, precisando che in via transitoria dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, gli Ambiti Territoriali Sociali di cui alla deliberazione di Consiglio regionale n. 47/2 del 24 ottobre 2006 garantiscono in proroga i servizi in corso di svolgimento, con copertura della spesa secondo criteri e modalità previste dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 75/1 del 25 marzo 2011";
- b) alla "Fase F - Efficacia del Piano" le parole "entro 60 giorni" sono sostituite dalle parole "entro 30 giorni".
16. All'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- a) al comma 2 bis, dopo le parole "procedure di costituzione" sono inserite le seguenti: "e gestione";
- b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
- c) al comma 5, le parole "31 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020".
17. Alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- a) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale di cui al comma 1 viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese.";
- b) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito l'importo per la copertura delle spese ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività elencate al comma 1.
1 ter. Il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale successivamente all'adozione dell'atto di cui al comma 1 bis provvede a stipulare le necessarie convenzioni con tutti o con alcuni dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1.";
- c) il comma 4 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"4. In via di prima attuazione della presente legge e sino all'adozione del programma

regionale di cui al comma 1, con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie, provvedendo altresì ad individuare i soggetti cui demandare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016.";

- d) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:

"b) in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione fondo spesa socio sanitaria", per euro 350.000,00.".

18. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito delle finalità della presente legge, con apposito regolamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono stabilite le tipologie, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità di concessione dei contributi.".

19. Alla legge regionale 20 luglio 2016, n. 22 (Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole "con proprio regolamento"

sono inserite le seguenti: "da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione dell'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1";

- b) al comma 3 dell'articolo 8, dopo le parole "su modello predisposto" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2017,";

- c) al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole "per la sanità e il welfare" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2017,";

- d) all'articolo 11, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Fermo restando il rispetto dei termini di cui agli articoli 8 e 9, le disposizioni di cui alla presente legge producono effetto decorsi sei mesi dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 7.".

Art. 2

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Ai fini del completamento del percorso di accreditamento istituzionale coerentemente all'assetto definito dalla programmazione regionale in attuazione del D.M. 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche sono autorizzate ed accreditate in via predefinitiva.
2. Per le strutture di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorre il termine di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private).
3. Le Aziende Sanitarie entro il termine di cui al comma 2 dovranno definire gli eventuali programmi di adeguamento secondo quanto indicato nell'articolo 11, comma 2, della L.R. 32/2007.
4. All'articolo 12 della legge regionale 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione

dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria Regionale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
- b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2 bis. L'Agenzia Sanitaria Regionale, quale unità amministrativa della Regione priva di personalità giuridica, applica l'articolo 1, comma 529, della legge 27 novembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), fermo restando le procedure di cui all'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2009).".

Art. 3

(Clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

12 GENNAIO 2017, N. 4

"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 141
Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

Art. 15
(Norme di salvaguardia)

1. Il P.D.M. è approvato dal Consiglio regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29.07.2004, o all'adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i Comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:
 - a) I Comuni forniti di Piano Spiaggia Comunale, alla data di approvazione del P. D. M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le norme del P. D. M. regionale;
 - b) Ai Comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale è consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l'esercizio di attività ricreative, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono anche l'ombreggio e/o la messa a disposizione di

sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. E' consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l'installazione temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l'obbligo di rimozione alla scadenza della concessione. I Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito all'art. 37 del Codice della Navigazione;

- b-bis) ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora approvato il Regolamento di cui alla lett. b), è consentito il rilascio di autorizzazione per l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie da spiaggia, funzionalmente alle attività svolte da Associazioni e/o circoli di aventi regolare titolo di concessione per alaggio, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione di superficie non superiore al 10% di detta concessione;
- c) Le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste.
- c-bis) **Per l'anno 2017**, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle

zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione.

3. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 2, L.R. 18 AGOSTO 2004, N. 29]

LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2000, N. 96
Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana".

Art. 9

(Norme transitorie di salvaguardia)

1. **All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto naturalistico, gli interventi conformi ai Piani paesistici e agli strumenti urbanistici in vigore. Esclusivamente per l'area della Riserva prospiciente il mare compresa in una fascia della profondità di 250 metri dalla linea di battigia sono consentiti i soli interventi di riqualificazione urbana-naturalistica ad iniziativa pubblica e più precisamente:**

- a) **eliminazione di carreggiata stradale;**
- b) **ampliamento della sezione stradale esistente;**
- c) **realizzazione di nuovo collegamento stradale e area di sosta con pavimentazione permeabile tra via De Nardis e via Figlia Di Iorio;**
- d) **potenziamento della viabilità ciclabile e pedonale;**
- e) **realizzazione con pavimentazione permeabile di nuove aree di sosta attrezzate a nord delle aree di pertinenza del polo teatrale;**
- f) **realizzazione di aree verdi attrezzate;**
- g) **realizzazione di nuovi accessi alle aree naturali ed al polo teatrale anche attraverso la realizzazione di strutture a servizio delle attività esistenti;**
- h) **realizzazione di spazi di aggregazione anche pavimentati, con relativo arredo urbano, nelle aree di pertinenza del polo teatrale fino al marciapiede lato mare;**

- i) **realizzazione di giardino dunale sull'arenile;**

j) **demolizione di strutture esistenti. Al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere che precedono, sono vietati i seguenti interventi:**

- a) alterazione delle caratteristiche naturali;
- b) apertura di nuove strade;
- c) costruzione di nuovi edifici ad eccezione di opere per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;
- e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
- f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica.
- g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di gestione;
- h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente gestore dell'area protetta;
- i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone;
- j) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico;
- k) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

- l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;
 - m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
 - n) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;
 - o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
 - p) l'installazione di cartelli pubblicitari;
 - q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
 - r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. n. 18/1983, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15
 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

Art. 85

(Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti)

1. La Regione Abruzzo al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio, consente, su tutto il territorio comunale, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto si intende il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.

2. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del **30 settembre 2016** è consentito alle seguenti condizioni:

- a) l'edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere la pratica di richiesta di sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) l'altezza media netta non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo, comunque l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40.
 Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l'altezza media è ridotta a 2,20 metri e l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 metri;
 - c) che siano rispettate le norme sismiche.
3. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato al punto b) del comma 2.
- In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite è consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione:
- a) che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;
 - b) che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;
 - c) che siano rispettate le norme sismiche.

4. Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aereo-illuminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.
5. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione degli oneri concessori previsti dalla normativa vigente.
6. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 2 è consentito anche in deroga alla legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonché agli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi vigenti.
7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, può disporre l'esclusione del territorio comunale dall'applicazione della presente legge.
8. Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. n. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni.
9. Le domande per il permesso di costruire o D.I.A. devono essere inoltrate al Comune di residenza entro il **31 dicembre 2017**. Contestualmente alla proposizione della domanda, il richiedente deve corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego della concessione la somma verrà restituita al richiedente.
10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito nell'ambito

della UPB 03.05.002 il cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di € 1.500.000,00.

11. Le entrate di cui al comma 10 confluiscono sul bilancio regionale senza alcun vincolo di destinazione della spesa.

LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 2009, N. 16
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.

Art. 11

(Condizioni generali di ammissibilità degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. Gli interventi previsti dall'art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
3. In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.
4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre il **31 dicembre 2017**.
5. Il termine di cui al comma 4 è prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza.
6. La possibilità di ampliare gli edifici esistenti è limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia

stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.

7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L'adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all'art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
8. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.
9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie già oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc.
10. La presente legge non può parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.
11. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro.

LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2011, N. 20

Integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).

Art. 1

(Integrazioni all'art. 25 della L.R. n. 40/2010)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai

Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa qualora il titolare dell'assegno sia stato nominato Presidente, vice Presidente o componente di Consigli di Amministrazione o Revisore legale o componente di Collegio sindacale, o Direttore generale di Enti dipendenti dalla Regione, Consorzi, Agenzie, Aziende regionali e **ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.**

2-ter. Il titolare dell'assegno vitalizio può comunque optare per il percepimento del vitalizio rinunciando all'indennità connessa all'incarico assunto".

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2011, N. 25

Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.

Art. 8

(Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile)

1. La Direzione LL.PP., entro il **31 dicembre 2017**, con uno o più atti di concessione anche cumulativi, regolarizza tutte le concessioni ad uso potabile sprovviste del prescritto titolo di concessione.
2. Per le utenze idropotabili di cui al comma 1, la cui portata non supera 100 litri al secondo, si procede al rilascio della concessione a derivare, previa pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria di cui all'art. 8 del R.D. n. 1775/1933, sulla scorta del solo stato di consistenza, redatto a cura e spese dell'ERSI entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fanno parte dello stato di consistenza: la corografia in scala al 25.000, la planimetria catastale e la relazione tecnica illustrativa dello stato dei luoghi di captazione e adduzione.

3. Per le utenze idropotabili, la cui portata eccede i 100 litri al secondo, parimenti si procede all'istruttoria a partire dalla pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria, previa acquisizione del progetto definitivo delle opere di captazione di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni). Tale progetto è fornito dall'ERSI entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Trascorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 2 e 3, la Direzione LL.PP., previa diffida all'ERSI, propone al Presidente della Giunta regionale la nomina del Commissario ad acta per la redazione e trasmissione alla Direzione regionale, procedente al rilascio dell'atto di concessione, dello stato di consistenza e del progetto di cui ai commi 2 e 3. In tal caso gli oneri inerenti la nomina del Commissario e per la redazione di detti elaborati tecnici sono a totale carico dell'ERSI.
5. La Giunta regionale emana direttive tese alla semplificazione delle procedure per il rilascio delle concessioni in sanatoria a derivare acqua ad uso potabile.
6. Le concessioni di cui al comma 1 sono autorizzate provvisoriamente ai sensi degli artt. 24 e 60 del Regolamento regionale n. 3/2007 fino alla data di regolarizzazione di cui al citato comma 1. Se l'utente ha provveduto a trasmettere la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e si è in attesa dei pareri di cui all'articolo 13 del citato Regolamento regionale 3/2007 le utenze sono autorizzate provvisoriamente fino al rilascio della concessione.

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 28
 Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

Art. 7
 (Autorizzazione sismica)

1. Nelle zone definite ad alta e media sismicità (zona 1 e zona 2), individuate

dagli atti di cui all'art. 83, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001, i lavori di cui all'art. 6, non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio. **Il metodo di controllo per le pratiche soggette ad autorizzazione è specificato nel regolamento di cui all'art. 19-bis. Sulle pratiche controllate l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all'art. 8.**

2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica nelle zone a bassa sismicità (zona 3 e zona 4):
 - a) gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate ad instabilità attiva nella carta di microzonazione sismica o, in mancanza, nelle zone a pericolosità o a rischio idrogeologico individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);
 - b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 - c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009 avente ad oggetto "Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale";
 - d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001.
3. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, si

applica la disciplina di cui all'art. 61 del D.P.R. 380/2001.

4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione degli edifici comprende anche la certificazione di cui all'art. 90, comma 2 del D.P.R. 380/2001.
5. L'inizio dei lavori, sottoscritto dal Committente, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore, va comunicato contestualmente allo Sportello Unico per l'edilizia, all'Ufficio regionale competente per territorio e al Collaudatore, dove previsto, per gli adempimenti di competenza.
6. L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione, pena la sua decadenza. L'omessa comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa le cui entità e modalità sono stabilite con il Regolamento di cui all'art. 19-bis.

Art. 8

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica)

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui al presente Titolo presenta la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica allo Sportello Unico per l'edilizia competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'art. 11 ed il progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni. Lo Sportello Unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione agli uffici regionali competenti per territorio.
2. L'ufficio regionale competente per territorio:
 - a) rilascia l'autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dall'avvio del procedimento e comunica il relativo provvedimento, unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati, allo Sportello Unico competente per territorio. La comunicazione è contestualmente inviata, per conoscenza, anche al richiedente;
 - b) in caso di diniego dell'autorizzazione, comunica il provvedimento al richiedente e allo Sportello Unico competente per territorio entro lo stesso termine di cui alla lettera a).
3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere interrotto una sola volta, per un massimo di sessanta giorni, per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, la richiesta di autorizzazione si intende negata per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi e definitivamente archiviata con provvedimento espresso dandone comunicazione allo Sportello Unico e al richiedente.
4. Nel corso dell'istruttoria gli Uffici regionali competenti per territorio possono, per una sola volta, richiedere agli interessati, anche convocandoli per un'audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.
5. Gli Uffici regionali competenti, qualora sia riscontrata la non completezza della documentazione trasmessa, possono far richiesta, direttamente agli interessati, di integrazione documentale dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento di cui al comma 2, lettera a), lo stesso riprenderà a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi; il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione si intende negata.
6. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e per le strutture metalliche [e di legno], la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del D.P.R. n.

380/2001 purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

7. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione entro i termini stabiliti nel presente articolo, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. A tal fine è nominato, entro sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione [e previa diffida all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima,] un Commissario ad acta per l'adozione del provvedimento finale, con oneri a carico dell'Amministrazione regionale a valere sui fondi regionali di cui al comma 1 dell'art. 15.

Art. 19-bis
(Regolamento attuativo)

1. Con Regolamento regionale, adottato su proposta della Giunta regionale, sono disciplinate le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" di cui agli articoli 7 e 8 e dell'attestazione di "deposito sismico" di cui agli articoli 9 e 10, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
2. In particolare, il Regolamento di cui al comma 1 definisce:
- a) il funzionamento, la composizione e le attività di competenza del Tavolo Tecnico di Coordinamento e del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, rispettivamente commi 4 e 5;
 - b) le modalità di presentazione delle istanze per la realizzazione delle opere e delle costruzioni nelle zone ad alta, media e bassa sismicità;
 - c) le varianti al progetto originario, gli ampliamenti e le sopraelevazioni realizzate in zona sismica di cui all'art. 6;
 - d) [LETTERA ABROGATA DALL'ART. 14, COMMA 6, L.R. 19 GENNAIO 2016, N. 5]

- e) le differenziazioni, tra comuni, della dimensione del campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico stimato al livello del territorio regionale;
- f) [per le zone a bassa sismicità 3 e 4,] la dimensione del campione da assoggettare a controllo e la tipologia degli interventi ai fini della verifica dei progetti depositati, nonché i criteri in base ai quali il sorteggio è effettuato.

3. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 14, COMMA 6, L.R. 19 GENNAIO 2016, N. 5]

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

Art. 63
(Disciplina delle misure di pubblicità dell'Autorità competente in materia di valutazione ambientale)

1. Le convocazioni del Comitato di Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione, sul sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via telematica ai Consiglieri regionali.
2. La Direzione regionale competente organizza, entro il 31 dicembre 2015, una informativa digitale alla quale possono iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione. La informativa digitale rende noto tempestivamente gli avvisi di presentazione delle istanze di cui agli articoli 20 e 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le convocazioni del Comitato e relativo ordine del giorno, le decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni; la Direzione regionale fornisce, altresì, copia dei pareri del Comitato. In ogni

- caso, tutti i verbali dei pareri del Comitato sono pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo.
3. Al fine di facilitare la partecipazione del pubblico e delle istituzioni territoriali ai procedimenti anche ai fini della presentazione delle osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della sintesi non tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono resi disponibili, in formato digitale per la consultazione via web, tutti i documenti progettuali dei progetti sottoposti a Compatibilità Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale.
 4. La Direzione competente pubblica sul sito web della Regione Abruzzo l'avvenuto deposito di istanze per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e il relativo studio di incidenza ambientale e di cui al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i. necessari per la valutazione delle opere che possono avere incidenza sulle aree Natura2000. Lo studio di incidenza ambientale viene reso disponibile in formato digitale per la consultazione via web, su richiesta dei soggetti interessati. Per motivi legati alla tutela di specie ed habitat, la Direzione competente può richiedere a chi consulta tale documentazione un'adeguata riservatezza circa l'utilizzo delle informazioni contenute nello studio.
 5. Ai fini del coordinamento delle politiche di conservazione dei siti della rete Natura2000, i comuni competenti per le procedure di VINCA di cui alla DGR 22 marzo 2002, n.119 e s.m.i., comunicano entro 5 giorni alla Regione Abruzzo l'avvio della procedura e, successivamente, gli esiti comprese le prescrizioni. Tali comunicazioni possono avvenire anche per via digitale attraverso appositi modelli e procedure predisposte dalla Direzione regionale competente. L'avvio della procedura e l'esito sono segnalate dalla Direzione regionale competente sul sito web della Regione Abruzzo.
 6. La Direzione competente cura un database delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale e, entro il 28 febbraio di ogni anno, pubblica sul proprio sito web un rapporto riassuntivo sulle procedure di VINCA relative all'anno precedente in cui siano elaborati indicatori relativi agli habitat ed alle specie interessate, le misure di mitigazione e compensazione intraprese, anche ai fini della valutazione dell'incidenza complessiva, compresi gli effetti sinergici, dei piani e dei progetti sugli habitat e sulle specie tutelati.
 7. La Direzione competente, anche attraverso accordi e convenzioni con enti di controllo quali l'ARTA, assicura il monitoraggio circa le modalità di esecuzione dei progetti approvati dal Comitato CCRVIA attraverso le procedure di Compatibilità Ambientale, Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. I controlli sulla conformità rispetto ai progetti approvati e alle eventuali prescrizioni sono effettuati su almeno il 20% dei progetti annualmente approvati per ognuna delle tipologie, scelti casualmente.
 8. L'attività di monitoraggio per i progetti prescelti avviene sia nelle fasi di cantiere, al fine di verificare le modalità di conduzione dello stesso, sia alla fine dell'opera al momento del collaudo al fine di verificare la corrispondenza dell'opera o del piano rispetto a quanto approvato.
 9. Qualora il Comitato CCR-VIA abbia disposto nell'ambito del parere che il proponente realizzi studi di monitoraggio, questi sono effettuati da organismi terzi. La Direzione regionale competente disciplina la realizzazione di tali studi e predispone un elenco di enti ed istituti di ricerca particolarmente qualificati nel settore relativo alla tipologia di opera, piano o programma approvato, che fungono da riferimento per il proponente. Gli oneri degli studi sono a carico del proponente.
 10. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Direzione regionale competente pubblica sul proprio sito web un riassunto delle attività di verifica svolte. Il rapporto elenca i progetti verificati per ognuna

delle procedure nonché il numero e la tipologia delle non conformità riscontrate sia rispetto ai progetti approvati sia rispetto alle prescrizioni.

11. Il Comitato CCR-VIA o una sua delegazione, su richiesta di un ente istituzionale, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 100 cittadini, è tenuto a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal piano o progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web della Regione Abruzzo.
12. I soggetti interessati possono fare richiesta di audizione presso il Comitato CCR-VIA. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati dalla Direzione regionale competente e ne devono essere resi edotti i membri del Comitato CCR-VIA prima dell'avvio della discussione sulla relativa istanza.
13. E' fatto obbligo per la Direzione regionale competente di trasmettere o rendere disponibile per tempo, anche per via telematica, ai componenti del Comitato CCR-VIA tutta la documentazione progettuale, **l'istruttoria tecnica, le eventuali certificazioni e pareri rilasciati dagli uffici regionali preposti** e copia delle osservazioni pervenute, relativa ai piani o progetti per i quali il CCR-VIA è chiamato ad esprimersi.
14. Le istruttorie dei piani e dei progetti presentati al CCR-VIA per il parere sono svolte da personale con titoli e specializzazioni adeguate alla tipologia di piano o progetto da esaminare, quali pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale o internazionale. Il personale è scelto preferibilmente tra i dipendenti della Regione Abruzzo e degli Enti strumentali della Regione. Qualora non vi siano specialisti in un determinato settore o nello stesso Comitato CCR-VIA aventi i titoli sopra ricordati, la Direzione regionale competente dispone convenzioni e/o accordi con enti ed organismi pubblici o privati

particolarmente qualificati, aventi all'attivo pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale sulla tipologia di piano o progetto in esame.

LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66
Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo.

Art. 12
(Attività promozionali)

1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del competente Servizio della Direzione politiche agricole, degli Enti locali, delle Università ed istituzioni scientifiche, di cui all'articolo 3, delle Associazioni o Consorzi dei tartufai promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e informazione, alla formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori, alla tutela, promozione, valorizzazione e monitoraggio della tartuficoltura.
2. **Nell'ambito delle finalità della presente legge, con apposito regolamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono stabilite le tipologie, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalità di concessione dei contributi.**
3. La Giunta regionale sostiene le potenzialità turistiche, culturali e ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche e l'attivazione di percorsi gastronomici dedicati volti anche alla valorizzazione dei territori legati al tartufo.

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

Art. 55
(Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui

alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 ed alla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32)

1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni **di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003, art. 32**, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il **31 dicembre 2018**.
2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro il **31 dicembre 2017**, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - a) la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;
 - b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, articolo 34, comma 3 e dalla legge 724/1994, articolo 39, comma 13;
 - c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
 - d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
 - e) la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;
 - f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;
 - g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.

3. Resta ferma la facoltà del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.
4. Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.

LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2015, N. 5

Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria Regionale.

Art. 12
(Proroga contratti)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti in servizio presso l'Agenzia Sanitaria Regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, sono prorogati fino al completamento delle procedure concorsuali per la copertura dei relativi posti vacanti nella vigente dotazione organica e comunque non oltre il **31 dicembre 2017**.
 2. La proroga di cui al comma 1 non comporta alcun onere aggiuntivo.
- 2 bis. L'Agenzia Sanitaria Regionale, quale unità amministrativa della Regione priva di personalità giuridica, applica l'articolo 1, comma 529, della legge 27 novembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), fermo restando le**

procedure di cui all'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2009).

LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014.

Art. 10

(Disposizioni per il trasferimento delle funzioni e del personale ai Comuni)

1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 4, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Province e Comuni stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento e le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.
 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti con atti adottati dai competenti organi provinciali e comunali, pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).
 3. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi del presente articolo, i Comuni e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e per la successione nei rapporti attivi e passivi in corso riferiti alle funzioni da trasferire.
- 3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 sulla decorrenza del trasferimento, le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 sono direttamente trasferite ai comuni, in forma singola o associata, a far data dal 1° gennaio 2017, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.**

LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2015, N. 35
Disposizioni a sostegno dei settori della Cultura e della Formazione.

Art. 1

(Disposizioni a sostegno del Settore della Cultura)

(OMISSIS)

12. Al fine di favorire iniziative di straordinaria tradizione nazionale di cultura ed arte contemporanea riferita alla memoria di Ennio Flaiano delle grandi aree urbane della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici interventi per l'importo di euro 50.000,00 **da realizzarsi nel corso dell'anno 2016.**

(OMISSIS)

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016, N. 20
Disposizioni in materia di Comunità e aree montane.

Art. 1

(Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse)

1. I Commissari liquidatori già nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15-quinquies della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) a far data dall'entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse.
2. I Commissari straordinari propongono e attuano le procedure di liquidazione di cui all'articolo 15-quinquies della l.r. 143/1997 e provvedono all'adozione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza degli organi delle Comunità montane soppresse, avvalendosi delle relative strutture tecnico-amministrative, tenuto conto anche delle attività finalizzate alle liquidazioni già compiute ai sensi degli articoli 15-quater e 15-quinquies della l.r. 143/1997.

- 2-bis. In via transitoria e comunque fino alla scadenza del loro mandato, i Commissari straordinari possono essere delegati dai Comuni, con deliberazione a maggioranza dell'Assemblea dei Sindaci appartenenti all'Ambito A, per le procedure di costituzione e **gestione** Ambito Distrettuale Sociale, così come previsto nel verbale 70/3 del 9 agosto 2016 del Consiglio regionale.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione sono adottati dal Commissario straordinario previa autorizzazione del competente Dipartimento regionale che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. I Commissari straordinari predispongono il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane di cui all'articolo 15-quinquies, comma 9, della l.r. 143/1997 entro e non oltre il termine del **31 dicembre 2019**.
5. I Commissari straordinari restano in carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono da detta carica alla data del **31 marzo 2020** e non sono rinnovabili.
6. I Commissari straordinari hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate inerenti il mandato.

LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 2016, N. 22

Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo.

Art. 7

(Disciplina comunale)

1. Il Comune tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze presenti nel territorio comunale disciplina, con proprio regolamento **da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione dell'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1**, lo svolgimento

delle sagre e delle feste popolari e in particolare:

- a) riconosce gli eventuali prodotti tipici locali o le preparazioni e lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa, ad integrazione di quelli di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), ai quali applicare nel territorio comunale la medesima disciplina anche ai fini della assegnazione dell'attestazione di "Sagra Tipica dell'Abruzzo";
- b) dispone motivate deroghe a quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), anche prevedendo la possibilità di sostare lungo una delle carreggiate delle vie prospicienti la manifestazione;
- c) prevede e disciplina le modalità di comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati;
- d) disciplina date, luoghi e orari di svolgimento delle sagre e delle feste popolari, al fine di evitarne la sovrapposizione, anche coordinandosi eventualmente con comuni limitrofi, con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e dell'agricoltura maggiormente rappresentative, le associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari stesse;
- e) disciplina lo spostamento di date e di luoghi di sagre e feste popolari già inserite nel calendario regionale di cui all'articolo 8.

Art. 8

(Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari)

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dai Comuni, diffonde il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari e lo pubblica sul sito istituzionale.
2. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, l'organizzatore trasmette al Comune competente per territorio la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari.

3. La richiesta di cui al comma 1 è redatta su modello predisposto, **entro il 31 marzo 2017**, dal Dipartimento competente, che i Comuni trasmettono alla Regione entro dieci giorni dal suo ricevimento.
4. Le modifiche di luogo e di data di svolgimento di sagre e feste popolari, già inserite in calendario, autorizzate dal comune ai sensi dell'articolo 7 sono da questo comunicate alla Regione entro dieci giorni.

Art. 9

(Disciplina di corretta prassi igienico-sanitaria)

1. Il Dipartimento per la sanità e il welfare, **entro il 31 marzo 2017**, provvede con proprio atto, in accordo con le ASL, i SIAN e le UNPLI, alla predisposizione di un manuale di corretta prassi igienico-sanitaria per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e feste popolari.

Art. 11

(Norme transitorie)

1. Le sagre e le feste popolari che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata superiore a sei giorni mantengono tale durata per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-bis. Fermo restando il rispetto dei termini di cui agli articoli 8 e 9, le disposizioni di cui alla presente legge producono effetto decorsi sei mesi dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 7.

LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 2016, N. 31
Disposizioni per il sostegno per l'organizzazione del raduno nazionale dei Bersaglieri nella Regione Abruzzo per l'anno 2017.

Art. 2

(Sostegno economico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede all'Associazione nazionale bersaglieri - Presidenza regionale dell'Abruzzo - un contributo pari a euro 100.000,00 per le spese, di

qualsivoglia natura, necessarie e sostenute per l'organizzazione, la promozione e lo svolgimento delle manifestazioni.

2. **Al fine dell'assegnazione delle risorse stanziata con la presente legge, il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo provvede ai conseguenti atti contabili di impegno finanziario e liquidazione del contributo finanziario di euro 100.000,00 a favore del beneficiario di cui all'articolo 2, comma 1, entro il 31 dicembre 2016. Entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione di cui all'articolo 1, il beneficiario provvederà a rimettere dettagliato e documentato rendiconto soggetto all'approvazione da parte del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo. In caso di mancata o parziale rendicontazione della somma assegnata, il beneficiario procederà alla restituzione degli importi non rendicontati con versamento alla tesoreria della Regione Abruzzo e l'eventuale mancata restituzione, oltre le conseguenze di legge, comporta la preclusione al beneficiario di accedere ai benefici di qualsivoglia natura disposti dalla Regione Abruzzo per un quinquennio.**

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2016, N. 38
Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile.

Art. 9

(Obblighi discendenti dalle misure di aiuto)

1. I contributi di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con i contributi previsti e disciplinati da altre leggi regionali e nazionali per le medesime finalità ed attività e sono concessi nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39

(Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).

2. [Per l'anno 2016, con la presente legge non possono essere concessi ulteriori contributi al di fuori di quanto espressamente previsto al Titolo II in favore di Comuni della regione Abruzzo per promuovere e valorizzare manifestazioni culturali.]
3. Al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Cultura è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al Titolo II.

Art. 10

(Rifinanziamento delle LL.RR. 35/1978, 55/2013 e 46/2014)

1. Sono autorizzate le seguenti spese per le seguenti finalità:
 - a) [euro 35.000,00 per il finanziamento della gestione dei centri di servizi culturali di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 35 (Disciplina dei centri di servizi culturali);]
 - b) **euro 246.200,00** per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura di cui all'articolo 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013);
 - c) euro 330.000,00 per il finanziamento di progetti, iniziative ed attività realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo e per il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale di cui all'articolo 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura) della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014).
2. L'importo di cui al comma 1, lettera b) è destinato per euro 35.000,00 allo scorrimento delle graduatorie degli avvisi pubblici di cui all'atto di indirizzo

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 20 ottobre 2016, e per la quota restante per la realizzazione degli interventi diretti di cui all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2014, n. 2/Reg (Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)), di cui euro 50.000,00 da destinare a favore dei soggetti operanti nel campo della tradizione coristica ed euro 25.000,00 a sostegno della cinematografia.

3. In deroga a quanto previsto all'articolo 20, comma 3, lettera b) della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46, l'importo di cui al comma 1, lettera c) è destinato integralmente ad incrementare le risorse a sostegno delle sole istituzioni beneficiarie del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo).

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2016, N. 42
Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.

Art. 5

(Funzioni e competenze della Regione Abruzzo)

1. La Regione Abruzzo, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed il supporto del Coordinamento tecnico regionale di cui all'articolo 8, provvede

alla gestione e organizzazione della REASTA con la collaborazione dei Comuni, dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC), del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo, della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.

2. La Regione Abruzzo svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) gestione e aggiornamento dell'archivio della REASTA;
- b) promozione dell'attività di validazione in ambito regionale dei nuovi sentieri e percorsi per lo svolgimento delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1;
- c) promozione della conoscenza, divulgazione e fruizione della REASTA, anche attraverso la realizzazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta escursionistica regionale, sia in formato cartaceo che digitale, contenente i sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3;
- d) approvazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10;
- e) promozione della formazione e coordinamento della rete delle strutture ricettive funzionali alle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche;
- f) attività di consulenza e supporto tecnico in materia di gestione e manutenzione della REASTA in collaborazione con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo e il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;
- g) promozione della formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;

- h) promozione, anche attraverso appositi finanziamenti, della ordinaria gestione e manutenzione della REASTA e attivazione dei controlli sull'esecuzione degli interventi;
- i) predisposizione, all'occorrenza, di programmi di gestione della REASTA, ivi inclusi i progetti afferenti ai percorsi escursionistici a valenza regionale nonché quelli di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali;
- j) approvazione del regolamento di cui all'articolo 14.

2-bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale di cui al comma 1 viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese.

Art. 6

(Funzioni e competenze del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio delle guide alpine Abruzzo, del Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo)

1. Al fine di garantire la massima efficienza nell'attivazione e gestione dell'archivio della REASTA, sono affidati al CAI Abruzzo attraverso la rete del volontariato CAI, al Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo, al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e alla Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo, mediante convenzione, rispettivamente i seguenti compiti e funzioni:
 - a) al CAI Abruzzo:
 - 1) controllo, indicazione e monitoraggio degli interventi di segnaletica sentieristica;
 - b) al Collegio guide alpine Abruzzo:
 - 1) attribuzione del numero identificativo sul terreno di

- ogni singolo sentiero, via ferrata, via alpinistica, via di arrampicata sportiva, tratturo, ippovia, pista ciclabile e di mountain biking e itinerario free ride;
- 2) rilevamento dei dati sentieristici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;
 - 3) manutenzione dei sentieri e percorsi inseriti nella REASTA;
 - 4) monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;
- c) al Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo:
- 1) monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;
- d) al Collegio Guide Speleologiche Abruzzo:
- 1) attribuzione del numero identificativo all'ingresso di ogni cavità e di ogni torrente;
 - 2) rilevamento dei dati speleologici e torrentistici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;
 - 3) manutenzione dei percorsi attraverso le grotte ed i torrenti inseriti nella REASTA;
 - 4) monitoraggio delle aree carsiche comprendenti grotte e torrenti.

1-bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito l'importo per la copertura delle spese ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività elencate al comma 1.

1-ter. Il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale successivamente all'adozione dell'atto di cui al comma 1 bis provvede a stipulare le necessarie convenzioni

con tutti o con alcuni dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1.

Art. 10

(Programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA)

1. La Regione Abruzzo approva ogni tre anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA. Il programma, predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale, in collaborazione con il Dipartimento competente in materia di turismo e con il supporto del CTR, è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.
2. Il programma contiene azioni mirate a:
 - a) promuovere la frequentazione consapevole e responsabile della montagna, sostenendo iniziative e manifestazioni promozionali di sensibilizzazione rivolte a favore delle popolazioni montane;
 - b) sostenere iniziative didattiche attraverso corsi di formazione, di aggiornamento e stage, realizzate in ambito regionale ed extraregionale, organizzate dal CAI Abruzzo, dal Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, dal Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo e dal Collegio regionale delle guide speleologiche Abruzzo, rivolte prioritariamente ai residenti nei comuni montani, in particolare ai giovani, per far acquisire livelli crescenti di conoscenze, competenze, abilità ed esperienza nella pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo;
 - c) sostenere attività di educazione ambientale in coordinamento con i Parchi Nazionali, le aree protette regionali ed i Centri di Educazione Ambientale riconosciuti ai sensi della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale) ed in attuazione dei programmi comunitari, nazionali e

- regionali nelle materie dedicate, in territorio montano, realizzate in ambito scolastico, di ogni ordine e grado, al fine di proporre la montagna come laboratorio dove realizzare concretamente interventi ed esperienze che, attraverso la promozione di attività all'aperto, non si limitino ad interessare i giovani sotto l'aspetto fisico-sportivo, ma si propongano anche di dare impulso a quello formativo, sociale e culturale;
- d) promuovere la realizzazione, la pubblicazione e la divulgazione della cartografia escursionistica, speleologica, torrentistica di qualità;
- e) favorire la creazione, la pubblicizzazione e il mantenimento della rete delle strutture ricettive funzionali all'attività escursionistica, speleologica, torrentistica;
- f) favorire lo sviluppo dell'attività escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico sostenibile;
- g) favorire la fruizione turistica ricreativa sostenibile dei percorsi della REASTA e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più periferici della Regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;
- h) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REASTA, anche fornendo supporto tecnologico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all'articolo 6;
- i) preservare il patrimonio storico e culturale dei centri storici e dei borghi rurali quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REASTA;
- j) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita;
- k) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;
- l) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica e ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali in coordinamento con i programmi e le attività delle aree protette regionali ed i Parchi Nazionali e le previsioni dei Piani di Assetto e Piani del Parco;
- m) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali;
- n) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REASTA particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;
- o) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REASTA promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
- p) migliorare i servizi di fruizione della REASTA, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale dell'archivio, in particolare regolamentando l'utilizzo della REASTA in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;
- q) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e

canyon, vie ferrate, vie alpinistiche, vie di arrampicata sportiva, tratturi, ippovie, piste ciclabili, piste mountain biking ed itinerari free ride inseriti nella REASTA.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 la Regione eroga annualmente contributi ai Comuni e agli enti pubblici interessati, nonché alle scuole di montagna e di escursionismo naturalistico previste dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo), alle scuole di speleologia e di torrentismo riconosciute, alle associazioni e soggetti privati qualificati che contribuiscono alla realizzazione delle attività di cui al comma 2.
4. **In via di prima attuazione della presente legge e sino all'adozione del programma regionale di cui al comma 1, con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie, provvedendo altresì ad individuare i soggetti cui demandare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016.**

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per le funzioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 5, stimate in euro 130.000,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".
2. Alle spese per i compiti di cui all'articolo 6 stimate in euro 137.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".
3. Alle spese per le azioni di cui all'articolo 10 stimate in euro 82.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".
4. Ai fini della copertura della spesa complessiva di euro 350.000,00 di cui ai commi 1, 2 e 3, al bilancio di previsione 2016-2018 è apportata per l'anno 2016 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente" per euro 350.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA";
 - b) **in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di gestione, Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di**

gestione fondo spesa socio sanitaria", per euro 350.000,00.

5. Le eventuali economie relative a ciascuna spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere utilizzate per le finalità degli altri commi.
6. Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
7. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 4

(Piano sociale regionale)

1. Il Piano sociale regionale, di durata triennale, è lo strumento di governo del sistema dei servizi e degli interventi di assistenza sociale, mediante il quale la Regione stabilisce le priorità di intervento per il periodo di riferimento ed individua le responsabilità e le collaborazioni istituzionali e sociali

- necessarie per realizzare un sistema organico dei servizi sociali.
2. La Regione uniforma la propria attività normativa e amministrativa alle previsioni del Piano sociale, oltre che la propria azione di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti degli enti locali e delle aziende unità sanitarie locali.
3. Il Piano sociale definisce, in particolare:
 - a) gli ambiti territoriali per la gestione unitaria dei servizi sociali, con la promozione di forme di cooperazione tra i comuni interessati;
 - b) le condizioni per il governo del sistema locale dei servizi, con particolare riferimento ai Piani di zona di cui al successivo articolo 6;
 - c) gli indirizzi e i criteri per l'approvazione degli standard strutturali, organizzativi e funzionali dei servizi e delle strutture;
 - d) gli indirizzi e i criteri generali per la formazione e l'aggiornamento del personale;
 - e) le modalità di verifica dell'andamento dei servizi e della qualità degli interventi.
4. Per il triennio 1998-2000 è approvato il Piano sociale regionale nel testo allegato alla presente legge.
5. Il piano sociale approvato con la presente legge e le relative disposizioni di attuazione, hanno effetto anche nell'anno 2001.
6. I successivi piani sociali sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, con provvedimento da adottare previo parere della Consulta sociale regionale prevista dall'art. 13 della presente legge. Sulla proposta di piano sono acquisiti, altresì, i pareri della Conferenza permanente Regione-Enti locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, istituiti con L.R. 18 aprile 1996, n. 21 e con L.R. 30 agosto 1996, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle

strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 11

(Autorizzazione predefinitiva)

1. L'autorizzazione predefinitiva è la fase nella quale si collocano tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, già operanti sul territorio, all'atto dell'emanazione della presente legge. Tale fase è caratterizzata dalla possibilità da parte delle strutture pubbliche e private di utilizzare modalità e tempi di adeguamento appositamente stabiliti, nel caso non si verifichi il possesso, anche parziale, dei requisiti minimi autorizzativi.
2. Per le strutture di cui al comma 1 è previsto un percorso di autorizzazione che, attraverso un Programma di Adeguamento prestabilito, porti le stesse al completamento della fase di autorizzazione definitiva. Il Programma di Adeguamento contiene: il cronoprogramma degli interventi, le modalità di attuazione nonché, per le strutture di parte pubblica, i costi ed i relativi finanziamenti.
3. Entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione di Giunta di cui al comma 2 dell'art. 4 i Rappresentanti legali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio trasmettono al Comune competente domanda di autorizzazione definitiva corredata di autocertificazione relativa allo stato di fatto della rispettiva struttura rispetto ai requisiti minimi autorizzativi e di eventuale Programma di Adeguamento degli stessi. Trascorso il termine indicato nel presente comma, gli inadempienti l'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria sono sottoposti alle sanzioni previste al comma 8 dell'art. 5. Oltre alla diffida prevista dall'articolo 5, comma 5, alla struttura si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera b) in caso di mancata o intempestiva presentazione della domanda di autorizzazione definitiva. Decorso

inutilmente il termine concesso nell'atto di diffida, il Comune dispone l'immediata revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

 DECRETI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO 30 DICEMBRE 2016, n. 3/REG.
Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale n. 2 del 15.12.2016 del Consiglio Regionale -II Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante

EMANA

Il seguente regolamento:

 Articolo 1
 (Obiettivi e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 19-bis della legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) il presente Regolamento disciplina le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 28/2011 e dell'attestazione di "deposito sismico" di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
2. Per "Uffici competenti" si intendono gli Uffici che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con competenza sul territorio provinciale o di area vasta, o sub-provinciale.

 Articolo 2
 (Denuncia dei lavori)

1. La richiesta per il rilascio dell' "autorizzazione sismica" o attestazione di avvenuto "deposito sismico", anche detta istanza o domanda, consiste nella presentazione della denuncia dei lavori, a mezzo preavviso scritto, con contestuale domanda per il rilascio del provvedimento. Alla denuncia deve essere unito il progetto esecutivo e i relativi allegati, a cura del committente dei lavori. Il contenuto minimo della denuncia e la documentazione minima da allegare a corredo sono definiti all'articolo 4.
2. Per le opere di cui al capo II della parte II del D.P.R.380/2001 (opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) l'istanza di cui al comma 1 è valida anche agli effetti della "denuncia dei lavori" di cui all'articolo 65 del D.P.R.380/2001 (articolo 8, comma 6 e articolo 9, comma 3 della l.r. 28/2011), se sottoscritta anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia e la relazione illustrativa sui materiali abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.
3. In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare l'istanza di cui al comma 1:
 - a) il titolare del permesso di costruire;
 - b) il richiedente il titolo abilitativo;
 - c) il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori;
 - d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R.380/2001.
4. In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare istanza il Responsabile Unico del Procedimento.
5. In caso di cessazione dell'incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, il committente ne dà tempestiva notizia

- per iscritto agli Uffici competenti, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegando la dichiarazione di accettazione dell'incarico. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 65 del D.P.R.n. 380/2001.
6. Per appalti di lavori pubblici è consentito presentare l'istanza di autorizzazione sismica/deposito sismico omettendo l'indicazione del costruttore nelle more del completamento delle procedure di scelta del contraente. L'Ufficio competente effettua le attività istruttorie e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" subordinando l'inizio dei lavori, alla comunicazione del nominativo del costruttore e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del D.P.R.380/2001, così come previsto dall'articolo 8, comma 6 e dall'articolo 9, comma 3 della l.r. n. 28/11.
 7. Gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti la cui sicurezza, a giudizio del progettista strutturale, non interessa la pubblica incolumità, che rispettano i criteri fissati dal Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC) per l'identificazione dell'opera come di modesta rilevanza, sono soggetti alla denuncia dei lavori a mezzo di preavviso scritto, da notificare con apposito modello, secondo le disposizioni dell'articolo 93 comma 1 del D.P.R.n. 380/2001. Il TTC fissa tali criteri a mezzo di appositi elenchi di riferimento per l'individuazione delle opere di modesta rilevanza. Per tali interventi la nomina del collaudatore è necessaria se vengono realizzate opere di cui al capo II della parte II del D.P.R.380/2001 (opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica). L'Ufficio competente, all'atto stesso della presentazione, effettua la verifica sulla completezza formale della documentazione ai sensi dell'articolo 4, comma 10 e ne restituisce una copia munita del timbro di avvenuta denuncia che costituisce, ai fini delle presenti norme, titolo valido per l'esecuzione delle opere. Dove gli Uffici competenti sono già dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, per le quali la verifica di completezza documentale è automaticamente effettuata dal sistema, è la ricevuta di presentazione che costituisce titolo valido per l'esecuzione delle opere, ai fini delle presenti norme. La denuncia dei lavori, come precedentemente descritta, vale già quale comunicazione di inizio lavori.
 8. Per gli interventi eseguiti ai sensi del comma 7 del presente articolo, il direttore dei lavori, ad ultimazione delle strutture, deposita in duplice copia, all'Ufficio competente, la dichiarazione di regolare esecuzione attestante che le opere sono state eseguite in conformità agli elaborati allegati alla denuncia, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in essi contenuti, nel rispetto delle corrette tecniche di esecuzione, nel rispetto della legislazione vigente in materia e della normativa tecnica, ed applicando le buone regole d'arte. L'Ufficio competente rilascia una copia con timbro di avvenuto deposito all'atto stesso della presentazione. Tale dichiarazione sostituisce la certificazione di conformità prevista dall'articolo 62 del D.P.R.380/2001.
 9. Per le opere di cui al capo II della parte II del D.P.R.380/2001 (opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) la denuncia di cui al comma 7 è valida anche agli effetti della "denuncia dei lavori" di cui all'articolo 65 del D.P.R.380/2001, se sottoscritta anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia e la relazione illustrativa sui materiali abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo. Per tali opere l'attestazione di cui al comma 8 è resa dal collaudatore con il deposito del certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 67 D.P.R.380/2001. Il direttore dei lavori in tal caso, ultimate le strutture, depositerà la relazione a strutture ultimate ai sensi dello stesso articolo 65 D.P.R.380/2001.
 10. Le varianti in corso d'opera di interventi di modesta rilevanza di cui al precedente

comma 7, che comportano modifiche non rispondenti ai criteri fissati dallo stesso comma 7, sono assoggettate a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.

Articolo 3

(Procedure per la presentazione della denuncia dei lavori)

1. La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori, allo Sportello Unico per l'Edilizia (di seguito S.U.E.) competente per territorio (articolo 5 del D.P.R.380/2001), al quale compete la trasmissione agli Uffici competenti, entro 5 giorni dal ricevimento. Nelle more dell'istituzione del S.U.E., la denuncia può essere presentata direttamente agli Uffici competenti per territorio.
2. Per gli Uffici competenti dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, la presentazione di cui al comma 1, si intende assolta con l'acquisizione del protocollo informatico rilasciato dal sistema.
3. Per le attività produttive, la denuncia è presentata esclusivamente dal soggetto interessato, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito S.U.A.P.) competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), al quale compete la trasmissione agli Uffici competenti, entro cinque giorni dal ricevimento.
4. La trasmissione della denuncia al S.U.E. e al S.U.A.P. si intende assolta se gli stessi si avvalgono dello sportello telematico del Genio Civile regionale che, in modalità di interoperabilità di rete, permette l'accesso in visione dei documenti trasmessi e monitora lo stato della pratica in itinere, garantendo tutte le comunicazioni di legge.
5. Con l'attivazione dello sportello elettronico per la trasmissione telematica delle istanze, le comunicazioni e le interlocuzioni con gli Uffici

competenti di cui al presente Regolamento, saranno effettuate esclusivamente per il tramite del soggetto delegato dal committente attraverso apposita procura speciale sottoscritta in forma autografa o digitale dal committente dei lavori e sottoscritta digitalmente dal procuratore.

6. Nelle more della realizzazione del sistema informativo unico per la presentazione delle pratiche, la documentazione di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 è prodotta in:
 - a) due copie cartacee ed una copia informatizzata (con indicazione dei riferimenti del progetto sulla copertina) se l'istanza è presentata direttamente agli Uffici competenti;
 - b) due copie cartacee e due copie informatizzate se l'istanza è presentata al S.U.E. o al S.U.A.P., i quali trasferiscono, entro cinque giorni, le due copie cartacee e una copia digitale agli Uffici competenti per territorio. Il S.U.E. o il S.U.A.P. provvede al ritiro, presso gli Uffici competenti, della copia cartacea vidimata da restituire al committente.

Ciascuna copia del progetto cartaceo è contenuta in idonea custodia, recante gli stessi dati riportati sul frontespizio del modello allegato alla denuncia dei lavori; i progetti privi dell'apposita custodia sono irricevibili da parte degli Uffici preposti alla loro accettazione e restituiti immediatamente all'interessato.

Articolo 4

(Documentazione minima)

1. Le disposizioni del presente articolo:
 - a) sono volte a definire i contenuti della denuncia dei lavori e la documentazione minima da allegare a corredo, a norma dell'articolo 93 del D.P.R.380/2001;
 - b) si applicano per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti.
2. La denuncia dei lavori contiene l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del committente, del progettista

- architettonico, del progettista strutturale, del direttore dei lavori, del costruttore e, ove previsti, del geologo e del collaudatore.
3. Alla denuncia dei lavori sono allegate le ricevute attestanti il pagamento del Contributo Regionale di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011 secondo le modalità che sono indicate dalla Giunta regionale, in base ai criteri generali dettati in Appendice 3 al presente Regolamento. La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento determina la non ricevibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011 e l'immediata restituzione della stessa all'interessato.
 4. La documentazione inerente i lavori da allegarsi all'istanza di deposito sismico/autorizzazione sismica, da redigersi nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, consiste nel progetto architettonico e nel progetto strutturale di livello esecutivo che definisce compiutamente ed in ogni dettaglio l'intervento da realizzare, i cui contenuti minimi sono descritti nei commi 6 e 7.
 5. L'istanza contiene altresì:
 - a) asseverazione dei progettisti relativa a:
 - 1) conformità degli elaborati redatti alla normativa vigente;
 - 2) conformità degli elaborati strutturali agli elaborati architettonici oggetto di titolo abitativo;
 - 3) livello esecutivo della progettazione e completezza della stessa;
 - 4) redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici;
 - 5) rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - 6) rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino;
 - 7) conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto;
 - b) inizio dei lavori ancora non avvenuto (asseverato anche dal direttore dei lavori);
 - b) asseverazione del geologo da cui risulti la conformità degli elaborati di propria competenza alla normativa vigente e dell'avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosità geologica del sito in riferimento all'opera da realizzare;
 - c) asseverazione del costruttore che si impegna alla realizzazione dell'opera come descritta nel progetto, con l'osservanza delle prescrizioni di esecuzione e sulle qualità dei materiali, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, alla corretta posa in opera e, per le opere di cui al capo II della parte II del D.P.R.380/2011, che la denuncia dei lavori, già completa della Relazione illustrativa delle caratteristiche, delle qualità e delle dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, è da ritenersi valida anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65, comma 1, del D.P.R.380/2001, così come previsto dall'articolo 8, comma 6 e dall'articolo 9, comma 3 della l.r. 28/2011;
 - d) asseverazione del collaudatore che dichiara di essere iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti da almeno dieci anni e di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
 6. Ai fini della verifica di completezza dell'istanza per il rilascio del deposito sismico o dell'autorizzazione sismica, i progetti strutturali di livello esecutivo, sono composti dai seguenti elaborati, in conformità a quanto disposto dal D.P.R.380/2001 e dalle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008) di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni:
 - a) "Relazione tecnica generale" illustrativa dell'opera (paragrafo 10.1 NTC 2008), comprendente:
 - a.1 descrizione generale dell'opera;

- a.2 individuazione delle singole Unità Strutturali, Corpi di fabbrica, altri elementi oggetto di verifica;
- b) "Relazione sintetica del progetto strutturale" (come da schema approvato dalla Giunta regionale) - (paragrafi 10.1 e 10.2 NTC 2008) - diretta a specificare, in maniera unitaria, gli elementi essenziali che illustrano, in modo chiaro e sintetico, le modalità con cui il Progettista delle strutture ha elaborato il progetto esecutivo riguardante le strutture, con la sintetica indicazione delle motivazioni delle scelte progettuali effettuate, e con un rimando espresso alle restanti parti della relazione di calcolo strutturale e agli altri elaborati costituenti il progetto esecutivo, nelle quali possono rilevarsi gli elementi e le spiegazioni di dettaglio;
- c) "Fascicolo dei calcoli strutturali" (articolo 65, comma 3 e articolo 93, comma 3, D.P.R.380/2001 - paragrafo 10.1 NTC 2008), comprendente i seguenti aspetti:
- c.1 -valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura;
- c.1.1-tabulati di input modellazione;
- c.1.2-tabulati di output relativi alle verifiche;
- d) "Fascicolo dei calcoli geotecnici" (articolo 93, commi 4 e 5, D.P.R.380/2001 - paragrafo 10.1 NTC 2008), comprendente i seguenti aspetti:
- d.1-caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (paragrafo 6.2.2 NTC 2008);
- d.2-relazione geotecnica sulle fondazioni;
- d.3-verifiche della sicurezza e delle prestazioni (capitoli 6 e 7 NTC 2008);
- e) "Relazione sui materiali" (articolo 65, comma 3, D.P.R.380/2001 - paragrafo 10.1 NTC 2008) con le caratteristiche meccaniche dei materiali strutturali;
- f) "Progetto architettonico" (articolo 65, comma 3 e articolo 93, comma 3, D.P.R.380/2001);
- g) "Elaborati grafici esecutivi e Particolari costruttivi" (articolo 65, comma 3 e articolo 93, comma 3, D.P.R.380/2001 - paragrafo 10.1 NTC 2008);
- h) "Piano di manutenzione" della parte strutturale dell'opera (paragrafo 10.1 NTC 2008);
- i) "Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali" corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera (paragrafo 10.1 NTC 2008), anche in considerazione delle indicazioni contenute nella Carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo (carta delle MOPS) rilevate dallo studio di microzonazione sismica di Livello 1 e negli approfondimenti superiori (Livello 2 e 3), ove disponibili:
- i.1-relazione geologica (paragrafo 6.2.1 NTC 2008);
- i.2-relazione sulle indagini e modellazione sismica (paragrafi 6.2.1, 6.2.2 e 3.2 NTC 2008);
7. Per gli edifici esistenti gli elaborati di cui al comma 6 sono da intendersi ex-post e i progetti strutturali di livello esecutivo relativi alle costruzioni esistenti sono composti altresì dai seguenti documenti aggiuntivi, relativi alla condizione ex-ante:
- a) elaborati grafici del rilievo geometrico-strutturale (paragrafo 8.5.2 NTC 2008);
- b) elaborati grafici del rilievo del danno se presente (paragrafo 8.5.2 NTC 2008);
- c) "Fascicolo dei calcoli strutturali" ex-ante, comprendente i seguenti aspetti:
- c.1- Valutazione della sicurezza ex-ante (8.7.5 e 8.3 - decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni));

- c.1.1-Tabulati di input modellazione ex-ante;
 - c.1.2-Tabulati di output relativi alle verifiche ex-ante;
 - d) "Fascicolo dei calcoli geotecnici" ex ante, comprendente i seguenti aspetti;
 - d.1 - Relazione geotecnica sulle fondazioni ex-ante;
 - d.2 - Verifiche della sicurezza e delle prestazioni ex-ante (capitoli 6 e 7 e paragrafo 8.7.5 NTC 2008);
 - e) Relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti e definizione dei Livelli di conoscenza (paragrafo 8.5.3 e 8.5.4 NTC 2008);
 - f) documentazione fotografica dell'attuale stato di fatto.
8. Nel caso in cui i lavori si configurino come intervento locale, ai sensi del punto 8.4.3 delle NTC 2008 e del punto 8.4.3 della Circolare 02.02.2009 n. 617 del C.S.LL.PP., e non sono previsti interventi diretti nelle fondazioni né aperture di scavi, sbancamenti o movimenti di terra è possibile omettere i fascicoli dei calcoli geotecnici e le relazioni specialistiche di cui al comma 6, lettera i). In tal caso il progettista strutturale alleggerà una asseverazione in cui dichiara che ricorrono tutti i punti di cui al periodo precedente.
9. Ogni elaborato (relazione, tabulato di calcolo, piano di manutenzione, ...) è singolarmente fascicolato, riporta su ciascuna facciata la numerazione progressiva e totale delle pagine che lo costituiscono (esempio: 1 di 20 o 1/20) e reca sul frontespizio il totale del numero di facciate di cui esso è costituito. Gli elaborati raggruppati sotto la stessa lettera possono essere riuniti in un unico fascicolo, purché siano stati redatti dai medesimi soggetti. Nel frontespizio del fascicolo saranno indicati gli elaborati di cui è costituito come denominati ai commi 6 e 7. Se l'intera costruzione è un'opera geotecnica (es. opere di sostegno), i fascicoli dei calcoli strutturali e dei calcoli geotecnici possono essere riuniti in unico fascicolo, purché siano stati redatti dai medesimi soggetti.

10. Per gli interventi e le opere di cui all'articolo 2, comma 7 la documentazione minima da presentare all'Ufficio competente per territorio, è costituita da:
- a. asseverazione firmata dal progettista delle strutture contenente la dichiarazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini statici e sismici e che l'intervento rispetta i criteri fissati dal Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC) per l'individuazione delle opere come di modesta rilevanza;
 - b. relazione tecnica sintetica, firmata dal progettista delle strutture, contenente informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene utilizzato e realizzato. Laddove necessario occorrerà valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti dalla normativa vigente nonché eseguire le necessarie verifiche di stabilità in accordo alla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Il tecnico valuta, inoltre, le implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche, sismiche e ambientali del sito di intervento;
 - c. elaborato grafico, firmato dal progettista dell'architettone, comprensivo di piante, sezioni e prospetti, debitamente quotati e sufficientemente esplicativi dell'opera/intervento da realizzare.

Articolo 5 (Deposito sismico)

1. Il "deposito sismico", di cui all'articolo 9 della l.r. 28/2011, è obbligatorio per i lavori di cui all'articolo 6 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zona 3), come individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 438 del 29 marzo 2005 e

- successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3 della medesima legge regionale.
2. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori presenta l'istanza e deposita il progetto e gli allegati, di cui all'articolo 4, agli Uffici indicati all'articolo 3, comma 1, i quali rilasciano la ricevuta di avvenuto deposito. Nel caso di deposito al S.U.E. o al S.U.A.P., questi rilasciano all'interessato la ricevuta di avvenuto deposito e la trasmettono agli Uffici competenti per territorio, entro il termine di cinque giorni dal deposito, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 6.
 3. Gli Uffici di cui al comma 2 verificano, senza entrare nel merito dei contenuti tecnico-amministrativi della pratica presentata, la completezza della documentazione, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 8, comma 2, lettera a), certificando l'accettabilità dell'istanza attraverso la "ricevuta" di avvenuto deposito di cui al comma 2, datata, timbrata e firmata da parte dell'addetto dell'Ufficio competente deputato al rilascio. La carenza anche di un solo documento tra quelli minimi richiesti, determina la non ricevibilità del progetto e la relativa immediata restituzione all'interessato, previa verbalizzazione dei motivi ostativi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli Uffici competenti già dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, per le quali la verifica di completezza documentale è automaticamente effettuata dal sistema in modo propedeutico all'acquisizione della denuncia.
 4. L'Ufficio competente, acquisita la documentazione di cui al comma 2, avvia l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento di attestazione di avvenuto "deposito sismico", da adottarsi entro il termine di venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo della stessa.
 5. L'Ufficio competente verifica, anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, riguardo a:
 - a) condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico";
 - b) correttezza dell'impostazione dell'istanza;
 - c) rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
 - d) completezza della documentazione e corrispondenza a quanto riportato nell'istanza;
 - e) competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale.
 6. Conclusa con esito positivo l'attività istruttoria di cui al comma 5, il Dirigente, o suo delegato, rilascia il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico, senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
 7. Ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'Ufficio competente ne comunica al richiedente le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il procedimento è interrotto fino alla presentazione delle integrazioni o delle osservazioni e comunque non oltre trenta giorni. L'interruzione può verificarsi una sola volta. Il termine dei venti giorni di cui al comma 4, riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. La comunicazione di cui in precedenza assolve l'obbligo di preavviso di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Trascorso infruttuosamente tale termine o persistendo i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, il Dirigente dell'Ufficio competente dichiara la non depositabilità della stessa e ne dà comunicazione contestuale all'interessato, al progettista, al direttore dei lavori ed agli Uffici comunali.
 8. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente emette il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico e ne dà comunicazione contestuale all'interessato, al progettista, al direttore dei lavori, al S.U.E. o S.U.A.P. o agli Uffici comunali. Costituiscono parte

integrante della suddetta attestazione una copia del progetto e la relativa documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati anche elettronicamente dall'Ufficio competente.

9. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di attestazione di deposito sismico di cui al comma 8, da custodire in cantiere con i relativi allegati vistati. Il ritiro del provvedimento può essere effettuato dal committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, la copia analogica da custodire in cantiere è stampata, a cura del committente, dal file vidimato con timbro e firma elettronica dell'Ufficio competente.
10. La comunicazione di inizio dei lavori, da trasmettere prima dell'inizio dei lavori agli Uffici di cui all'articolo 3, comma 1 e, ove previsto, al collaudatore, sottoscritta dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il termine di cui all'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, della l.r. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito sismico, pena la sua decadenza. L'omessa o la tardiva comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento del contributo di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011, da corrispondere agli Uffici competenti per territorio. Per "inizio dei lavori" si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere.
11. Il deposito sismico è altresì obbligatorio e si applicano le relative disposizioni di cui al presente articolo, per i lavori che comportano varianti sostanziali o rilevanti di interventi originariamente oggetti di deposito sismico e per i lavori che comportano varianti rilevanti di interventi originariamente oggetto di autorizzazione sismica. Nel caso di varianti in corso d'opera le prescrizioni di cui al comma 9, sono riferite all'effettivo inizio dei lavori interessati dalla variante, asseverato dal progettista.
12. Il contributo per il rinnovo del deposito sismico decaduto per decorrenza dei termini di cui all'articolo 9, comma 4,

della l.r. 28/2011 e per il rinnovo dell'istanza di cui è stata dichiarata la non depositabilità, ammonta al 30 per cento del contributo di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011.

13. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 4, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

Articolo 6

(Controlli sui depositi sismici)

1. Gli Uffici competenti svolgono attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali è stato emesso il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011.
2. Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso gli Uffici competenti, nella misura del 10 per cento degli attestati di avvenuto deposito emessi nel mese precedente.
3. Le estrazioni di cui al comma 2 sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente dell'Ufficio competente con l'ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli Uffici competenti e pubblicati in bacheca e sui rispettivi siti istituzionali. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.
4. Gli Uffici competenti inviano la comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al titolare del provvedimento di "deposito sismico", al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ove presente, ed agli Uffici comunali competenti.
5. Con il procedimento di cui al presente articolo, vengono eseguite le verifiche istruttorie necessarie a conseguire il controllo sulla progettazione come disciplinato dall'articolo 8.
6. Il termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione è di sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione di avvenuta estrazione. Gli Uffici

competenti adottano le procedure e la tempistica previste dal procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui all'articolo 8 della l.r.28/2011, dove il procedimento, in questo caso, è avviato d'Ufficio a seguito della comunicazione di cui al periodo precedente.

7. In caso l'istruttoria si concluda con esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente emette il provvedimento finale di "esito positivo del controllo" e ne viene data comunicazione ai soggetti di cui al comma 4, ai fini delle attività di controllo sulla realizzazione, definite all'articolo 9.
8. In caso l'istruttoria si concluda con esito negativo, il Dirigente dell'Ufficio competente emette il provvedimento finale di "esito negativo del controllo" e ne viene data comunicazione ai soggetti di cui al comma 4.
9. In caso di esito negativo, il relativo provvedimento comporta l'annullamento dell'attestazione di avvenuto "deposito sismico" precedentemente emesso e, conseguentemente:
 - a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, la necessità di produrre una nuova denuncia dei lavori;
 - b) nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, l'attivazione delle procedure previste dagli articoli 96 e 97 del D.P.R.380/2001, e le relative segnalazioni agli ordini e collegi professionali;
 - c) nel caso di lavori già collaudati, oltre a quanto prescritto alla lettera b), la comunicazione al committente e all'Ufficio comunale competente, dell'inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell'agibilità e dell'utilizzabilità dell'opera.
10. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 6, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

Articolo 7

(Autorizzazione sismica)

1. L' "autorizzazione sismica", di cui all'articolo 7 della l.r. 28/2011, è

obbligatoria per i lavori di cui all'articolo 6 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2).

2. Sulle domande di autorizzazione sismica l'Ufficio competente effettua un controllo con metodo a campione. Il campionamento avviene mediante sorteggio nella misura del 15 per cento delle pratiche entrate nella settimana precedente. Le estrazioni avvengono con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6. L'Ufficio provvede a comunicare agli interessati l'avvenuto sorteggio della pratica. Il controllo è finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all'articolo 8 della l.r. 28/2011, come specificato dal presente articolo. Le modalità operative del controllo sono disciplinate all'articolo 8 del presente regolamento.
3. Per i progetti che non rientrano nel campione sorteggiato, il Dirigente dell'Ufficio competente rilascia un'attestazione di avvenuto deposito, secondo il procedimento di cui all'articolo 5, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l'inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 15 del presente articolo. Le attestazioni di avvenuto deposito di cui al presente comma non rientrano tra quelle sottoposte a sorteggio ai sensi dell'articolo 6.
4. Nelle zone sismiche ad alta, media e bassa sismicità gli interventi di seguito elencati (articolo 7, commi 2 e 3, l.r. 28/2011) sono soggetti alla preventiva autorizzazione sismica e rientrano direttamente nel campione sottoposto a controllo senza che siano sottoposti a sorteggio:
 - a) interventi edilizi ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilità di versante attiva" (ex zone suscettibile di instabilità di versante attiva) individuate nella Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) o, in assenza dello studio di microzonazione sismica, nelle aree classificate a pericolosità da frana elevata (P2) e molto elevata (P3), o equivalenti, individuate nei vigenti

- Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e interventi edilizi ricadenti nelle aree classificate a pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4) individuate nei vigenti Piani stralcio Difesa Alluvioni (PSDA). Per tali interventi, al progetto è allegato lo stralcio della carta delle MOPS o del PAI, su cui è individuata l'area di intervento ed una specifica relazione sugli interventi in progetto che verifichi l'influenza degli stessi sulla stabilità globale dell'area; in tali zone il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole di compatibilità idrogeologica o equivalente rilasciato dal Dipartimento della Giunta regionale competente in materia, ove richiesto dalle corrispondenti Norme di Attuazione vigenti;
- b) progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
- c) interventi relativi ad edifici a carattere "strategico" o "rilevante" di interesse regionale (Elenchi A e B in allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 recante "Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e alla Classificazione sismica del territorio regionale" e s.m.i. e di interesse statale (Allegato 1 al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"" e s.m.i.);
- d) interventi di sopraelevazione degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R.380/2001;
- e) nei Comuni di cui all'articolo 61 del D.P.R.380/2001, interventi ubicati nelle aree classificate a pericolosità da frana elevata (P2) e molto elevata (P3) e determinanti condizioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI).
5. Sono da escludere dalle fattispecie di cui al comma 4, lettera a), gli interventi da effettuarsi nelle aree classificate ad instabilità di versante "quiescente" o "inattiva" nella carta delle MOPS dello studio di microzonazione sismica di Livello 1, ovvero nelle zone a pericolosità moderata P1 o equivalenti. All'istanza è allegata una specifica relazione, a firma del progettista strutturale, sugli interventi in progetto in merito alla stabilità globale e alle condizioni idrogeologiche della zona, alla progettazione ed al calcolo ai sensi delle NTC 2008 di eventuali opere di stabilizzazione, consolidamento o drenaggio, ritenute dallo stesso necessarie. Tale relazione deve tener conto delle risultanze delle relazioni specialistiche di cui all'articolo 4, comma 6, lettera i). Nel caso in cui i lavori si configurino come intervento locale, ai sensi del punto 8.4.3 delle NTC 2008 e del punto 8.4.3 della Circolare 02.02.2009 n. 617 del C.S.LL.PP., e non sono previsti interventi diretti nelle fondazioni né aperture di scavi, sbancamenti o movimenti di terra è possibile omettere tale relazione.
6. Le modalità di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione sismica sono stabilite negli articoli 2, 3 e 4.
7. Gli Uffici di cui all'articolo 3, comma 1, accertano la ricevibilità dell'istanza, verificando, senza entrare nel merito dei contenuti tecnico-amministrativi della pratica presentata, la completezza della documentazione, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 1). La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti, determina la non ricevibilità del progetto e la relativa

- immediata restituzione all'interessato, previa verbalizzazione dei motivi ostativi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli Uffici competenti già dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, per le quali la verifica di completezza documentale è automaticamente effettuata dal sistema in modo propedeutico all'acquisizione dell'istanza.
8. Per il campione di pratiche sottoposto al controllo ai sensi dei commi 2 e 4, l'Ufficio competente avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'avvio del procedimento. L'avvio del procedimento coincide con la data di sorteggio.
 9. L'Ufficio competente, nell'ambito dell'attività istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sismica, verifica la correttezza amministrativa e tecnica dell'istanza con l'allegato progetto, secondo le modalità stabilite nell'articolo 8.
 10. L'Ufficio competente, qualora riscontri la non completezza della documentazione, di cui al comma precedente, secondo quanto indicato all'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 2), entro dieci giorni dall'avvio del procedimento, può far richiesta di integrazione documentale, direttamente agli interessati, dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento (articolo 8, comma 5, l.r. 28/2011). Il termine dei sessanta giorni, di cui al comma 8, riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in trenta giorni, decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione è negata ed è comunicata contestualmente al richiedente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore e agli Uffici comunali.
 11. Nel corso dell'istruttoria, di cui al comma 9, l'Ufficio competente può richiedere agli interessati, anche mediante convocazione per le vie brevi, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.
 12. Il termine dei sessanta giorni, di cui al comma 8, può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; il periodo dei sessanta giorni riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta o persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sarà comunicato il preavviso di diniego dell'autorizzazione per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi, ai sensi dell'articolo 10 bis dalla legge 241/1990.
 13. In caso di diniego, la richiesta di autorizzazione è archiviata con provvedimento motivato del Dirigente dell'Ufficio competente e comunicata al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.
 14. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica". Costituiscono parte integrante del provvedimento: le dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati dall'Ufficio competente. Il provvedimento di autorizzazione sismica è comunicato al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.
 15. Per il campione di pratiche sottoposto a controllo, i lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di "autorizzazione sismica" da custodire in cantiere. Il ritiro dell'autorizzazione può essere effettuato dal committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, il ritiro coincide con la corretta ricezione via PEC dell'autorizzazione da parte del committente o del suo delegato e la copia cartacea da custodire in cantiere è ricavata dalla stampa, a cura del committente, dei file firmati elettronicamente, trasmessi dall'Ufficio competente.

16. Per gli interventi di sopraelevazione di cui al comma 4, lettera d), il rilascio dell'autorizzazione sismica è valido anche ai fini della certificazione preventiva di cui all'articolo 90 del D.P.R.380/2001 (articolo 7, comma 4, l.r. 28/2011).
17. La comunicazione di inizio dei lavori, da trasmettere prima dell'inizio dei lavori agli Uffici di cui all'articolo 3 comma 1 e, ove previsto, al collaudatore, sottoscritta dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il termine di cui all'articolo 7, comma 6 della l.r. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio dell'autorizzazione, pena la sua decadenza. L'omessa o la tardiva comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento del contributo di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011, da corrispondere agli Uffici competenti per territorio. Per "inizio dei lavori" si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i lavori che comportano varianti sostanziali rispetto ad interventi originariamente oggetto di autorizzazione sismica. Nel caso di varianti in corso d'opera le prescrizioni di cui al comma 13, sono riferite all'effettivo inizio dei lavori interessati dalla variante, asseverato dal progettista. Per le varianti rilevanti, i relativi lavori sono soggetti, in tutti i casi, al preventivo deposito sismico di cui all'articolo 5.
19. Il contributo per il rinnovo dell'autorizzazione decaduta per decorrenza dei termini di cui all'articolo 7 comma 6 della l.r. 28/2011 e per il rinnovo dell'istanza conseguente ad un diniego determinato da anomalie formali, ammonta al 30 per cento del contributo di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011; nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo è possibile solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa.
20. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 6, è

ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

Articolo 8 (Controlli sulla progettazione)

1. L'Ufficio competente verifica, ai fini istruttori, il soddisfacimento dei requisiti tecnico-amministrativi per l'accoglimento dell'istanza di autorizzazione sismica, attraverso i controlli di cui al comma 2. L'istruttoria è svolta attraverso "Liste di Controllo", ed in base alla "Relazione sintetica del progetto strutturale", redatta dal progettista strutturale, ove sono descritte le informazioni essenziali riguardanti il progetto. Sia le liste che la Relazione sintetica sono redatte sulla base di schemi proposti dal Tavolo Tecnico di Coordinamento delle province (TTC) ed approvato dalla Giunta regionale.
2. Il controllo della documentazione, ai fini istruttori, è eseguito come di seguito specificato:
 - a) verifica della completezza formale della documentazione, con particolare riguardo alla:
 - 1) completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa: istanza di autorizzazione/deposito; asseverazioni; versamento del Contributo regionale e delle Spese di istruttoria; nomina del collaudatore (nei casi previsti). Tali documenti sono prodotti utilizzando la modulistica unificata redatta sullo schema approvato dalla Giunta regionale su proposta del TTC;
 - 2) completezza e regolarità formale degli elaborati del progetto: corrispondenza con l'elenco degli elaborati progettuali di cui all'articolo 4; presenza della relazione sintetica; leggibilità degli elaborati; regolarità della sottoscrizione e timbratura degli elaborati tecnici da parte dei professionisti

- coinvolti nel procedimento;
numerazione delle pagine
degli elaborati costitutivi del
progetto;
- b) controllo della completezza della
"Relazione sintetica del progetto
strutturale" e analisi dei suoi
contenuti, diretto a valutare, per
quanto possibile accertare, la
rispondenza delle informazioni ivi
riportate alle vigenti norme
tecniche per le costruzioni.
3. Il controllo di cui alle lettere a) e b) del
comma 2, relativo alla documentazione
tecnica allegata all'istanza, non
costituisce validazione della
progettazione. La scelta e la correttezza
della modellazione assunta alla base
della verifica strutturale è a completa
responsabilità dei tecnici incaricati dalla
committenza. Conclusa con esito positivo
l'attività istruttoria di cui al comma 2, il
Responsabile del Procedimento propone
al Dirigente il rilascio del provvedimento
di autorizzazione sismica, senza che
siano necessarie ulteriori verifiche.
4. Fermo restando quanto disposto al
precedente comma 2, nelle ordinarie
attività istruttorie, l'Ufficio competente
non ha l'obbligo di effettuare:
- a) prove sui materiali e sulle
strutture, indagini sui terreni;
b) elaborazioni autonome di calcolo;
c) validazione dei risultati ottenuti
attraverso l'utilizzo di codici di
calcolo automatico (paragrafo 10.2
NTC 2008);
d) esame di tabulati numerici allegati
alla relazione di calcolo strutturale;
e) valutazioni sull'appropriatezza
delle scelte progettuali del
progettista;
f) verifica della perfetta rispondenza
tra gli elaborati architettonici e gli
elaborati strutturali.
5. Il controllo del progetto non riguarda:
- a) la progettazione degli elementi
strutturali e non strutturali,
regolata da specifiche normative di
settore (ad es. macchine, impianti a
funi, tralicci, pale eoliche, etc.);
b) la progettazione degli elementi non
strutturali e degli impianti, salvo le
eventuali interazioni con le

- strutture, di cui comunque la
progettazione tiene conto;
- c) la progettazione nei confronti della
resistenza all'incendio e alle altre
azioni di carattere eccezionale
(paragrafo 3.6, NTC 2008).
6. Per la verifica di ulteriori contenuti non
specificati nel presente documento,
fanno fede le attestazioni, asseverazioni e
autocertificazioni rilasciate dai soggetti
interessati (committente, progettista,
costruttore, direttore dei lavori,
collaudatore), ai sensi della vigente
normativa.
7. Le disposizioni e le procedure di cui al
presente articolo si applicano anche per
il controllo delle pratiche di deposito
sismico sorteggiate ai sensi dell'articolo
6.

Articolo 9 (Controlli sulla realizzazione)

1. L'Ufficio competente per territorio svolge
attività di controllo sulla realizzazione
delle opere in zona sismica, ai sensi
dell'articolo 103 comma 2 del
D.P.R.380/2001.
2. Le attività di controllo sono effettuate
sulle pratiche sorteggiate ai sensi
dell'articolo 6, dell'articolo 7 comma 2 e
sulle pratiche di cui all'articolo 7 comma
4, con sopralluoghi in cantiere secondo
regolamentazioni interne agli Uffici di cui
al comma 1. L'Ufficio provvede a
comunicare agli interessati le modalità di
effettuazione dei controlli in corso
d'opera.
3. Per le pratiche sorteggiate, il controllo è
finalizzato ad accertare:
- a) che presso il cantiere sia
conservato il provvedimento di
"autorizzazione sismica"/"deposito
sismico", comprensivo di tutta la
documentazione che ne costituisce
parte integrante;
- b) la corretta avvenuta
regolarizzazione delle "varianti
sostanziali" (soggette ad
autorizzazione/deposito in base
alla zona sismica) o delle "varianti
rilevanti" (soggette a deposito);
- c) che il direttore dei
lavori/collaudatore abbia
adempito agli altri obblighi che gli

competono in forza del D.P.R.380/2001 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, nonché a quelli del presente regolamento;

- d) la presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera;
 - e) la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato alla "autorizzazione sismica"/"deposito sismico".
4. A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale con le eventuali prescrizioni.
 5. In presenza di varianti non sostanziali apportate in corso d'opera, il direttore dei lavori ne documenta la progettazione esecutiva in fase di presentazione della Relazione a Strutture Ultimate o, nel caso in cui non sia prevista la Relazione a Strutture Ultimate, in fase di redazione della relazione sull'accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale.
 6. In presenza di varianti sostanziali o varianti rilevanti apportate in corso d'opera senza la prescritta autorizzazione sismica o attestazione di avvenuto deposito sismico, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R.n. 380/2001.
 7. Nel caso di pratiche che non rientrano nel campione sottoposto a controllo e per quelle in cui sia già stato effettuato almeno un sopralluogo in corso d'opera in cantiere da parte dell'Ufficio competente, il direttore dei lavori può dichiarare ultimate le strutture ed è possibile procedere con le opere di finitura della costruzione e con le operazioni di collaudo, senza attendere un ulteriore sopralluogo.
 8. Nel caso di pratiche che rientrano nel campione sottoposto a controllo, in cui non sia stato effettuato alcun sopralluogo in corso d'opera in cantiere, prima di dichiarare ultimate le strutture, il direttore dei lavori richiede il sopralluogo all'Ufficio competente, il quale effettua il sopralluogo entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della richiesta del direttore dei lavori. Decorso inutilmente questo termine, il direttore dei lavori può

comunicare l'ultimazione delle parti strutturali nei modi previsti nel successivo articolo 11, allegando alla relazione sull'accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale o, se ne ricorre il caso, alla relazione a strutture ultimate, opportuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dei principali particolari costruttivi, ed il collaudatore può procedere all'espletamento del collaudo ed i lavori possono proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione.

9. I sopralluoghi in cantiere sono svolti, ove necessario, con l'assistenza degli altri soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, del D.P.R.380/2001, nonché da soggetti vincolati all'Ufficio competente con qualsiasi rapporto di collaborazione.

Articolo 10

(Certificato di rispondenza delle opere)

1. Ai fini dell'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, del D.P.R.380/2001 (segnalazione certificata di agibilità) il deposito del certificato di collaudo equivale al Certificato di Rispondenza delle Opere alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 D.P.R.380/2001. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Tale dichiarazione è depositata ad ultimazione dei lavori strutturali contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 11 comma 4.
2. Il Committente, per il campione di pratiche sottoposto a controllo, può chiedere il rilascio del certificato di cui all'articolo 62 del D.P.R.380/2001. L'Ufficio competente rilascia, entro il termine di 30 giorni, il suddetto certificato attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della parte II del D.P.R.380/2001. Ove, per motivate ragioni di complessità tecnica o procedurale, non sia possibile rispettare il termine di 30 giorni, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al

committente indicando i motivi e stabilendo il termine entro cui è rilasciato il certificato. In ogni caso, il termine non può superare il massimo stabilito dalla l. 241/90.

3. Verificata la correttezza del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione sismica o, nel caso di pratiche di deposito sismico sorteggiate, per l'emissione del provvedimento di esito positivo del controllo, l'Ufficio rilascia il certificato di rispondenza delle opere sulla base dei possibili accertamenti, come normato dal presente Regolamento, dalle regolamentazioni interne di cui al precedente articolo 9, comma 2 e sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese dal progettista, dal direttore dei lavori e dal collaudatore.

Articolo 11
(Direzione dei lavori)

1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle principali fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali.
2. Il direttore dei lavori:
 - a) vista tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;
 - b) comunica la data di inizio dei lavori all'Ufficio competente, congiuntamente al committente ed al costruttore (articoli 7 e 9, l.r. 28/2011);
 - c) assicura che sul cartello di cantiere siano indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione/deposito sismico;
 - d) assicura la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;
 - e) cura l'annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell'andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture;
 - f) vista periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale di cui alla lettera e) e ne garantisce la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, unitamente al provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" ed ai relativi atti progettuali;
 - g) allega alla Relazione a Strutture Ultimate ovvero alla relazione sull'accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale la documentazione fotografica dei principali particolari costruttivi non più ispezionabili;
 - h) ultimate le strutture, rilascia la dichiarazione di regolare esecuzione di cui al comma 1 dell'articolo 10, per lavori non soggetti a collaudo.
3. In caso di lavori in variante sostanziale, il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il nuovo provvedimento di "autorizzazione sismica/deposito sismico". In caso di lavori in "variante rilevante" il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo avere acquisito l'attestazione di avvenuto "deposito sismico". In caso di "variante non sostanziale" aggiorna gli elaborati progettuali con la rappresentazione delle strutture così come modificate e redige una relazione sulle varianti apportate che è allegata alla Relazione a Strutture Ultimate insieme al "come costruito" (cd. "asbuilt"). Nel caso in cui non sia prevista la Relazione a Strutture Ultimate, la relazione sulle varianti apportate è allegata alla relazione sull'accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale.
4. Ultimate le strutture, il direttore dei lavori ne dà sempre comunicazione all'Ufficio competente ed al collaudatore, ove previsto, così da permettere l'espletamento del collaudo entro il termine indicato al comma 9 articolo 12. Unitamente alla comunicazione, il direttore dei Lavori trasmette al collaudatore la relazione sull'accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale.

5. Nei casi di cui al successivo comma 6, la comunicazione di cui al comma 4 è resa all'Ufficio competente con il deposito della relazione a strutture ultimate ed al collaudatore con la consegna della relazione a strutture ultimate munita dell'attestazione di avvenuto deposito. Si intende già parte integrante della relazione a strutture ultimate la relazione sull'accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale.
6. Nei casi previsti dalla legge (articolo 65 D.P.R.380/2001, articolo 6 L. 1086/71), entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, il direttore dei lavori deposita presso l'Ufficio competente la relazione a strutture ultimate, redatta in duplice copia se in formato cartaceo, esponendo:
 - a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59 D.P.R.380/2001;
 - b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
 - c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

La relazione deve inoltre contenere una dichiarazione sull'adempimento degli obblighi di competenza, previsti dagli articoli 64 e 65 del D.P.R.380/2001 e dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e dovrà essere redatta sulla base di appositi modelli, predisposti dal Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC), e pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.
7. L'Ufficio competente, all'atto stesso della presentazione o (al massimo) entro cinque giorni dalla ricezione, espleta le attività amministrative di protocollo e fascicolazione e restituisce, al Direttore dei Lavori, una copia della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
8. Il direttore dei lavori ritira la relazione a strutture ultimate, munita dell'attestazione di avvenuto deposito, e la consegna al collaudatore, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6, al fine di consentire gli accertamenti di merito previsti dalla legge e l'espletamento del collaudo.
9. In fase di rilascio del certificato di cui all'articolo 62 D.P.R.380/2001, l'Ufficio competente verifica che la relazione a strutture ultimate possedga i requisiti di cui al presente articolo.
10. Il direttore dei lavori, nel caso in cui rassegni le proprie dimissioni o riceva la revoca dell'incarico, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio competente e contestualmente:
 - a) sospende i lavori, redigendo specifico verbale che trasmette al committente, al collaudatore e all'Ufficio competente;
 - b) al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori realizzati, redige una dettagliata relazione, sottoscritta anche dall'impresa esecutrice, sulle opere eseguite nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all'articolo 65, comma 6, lettere a), b), c), del D.P.R.380/2001;
 - c) trasmette al committente la relazione, il giornale dei lavori, il provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante, ovvero al collaudatore in corso d'opera.
11. Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettui gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, ad essi provvede il collaudatore in corso d'opera, che effettua ispezioni, prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari.
12. Il direttore dei lavori subentrante, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento:
 - a) vista gli elaborati progettuali originali allegati al provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" in possesso del committente;
 - b) prende atto delle opere effettivamente realizzate e ne riscontra, per le parti ispezionabili,

- la corrispondenza con gli elaborati progettuali;
- c) dispone la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d'opera e il costruttore.
13. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 5, attesta l'avvenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 12.
14. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico del collaudatore in corso d'opera, il direttore dei lavori sospende i lavori fino alla nomina del tecnico subentrante, dandone comunicazione all'Ufficio competente.
15. In caso di revoca dell'incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante i provvedimenti di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico", gli allegati e gli elaborati progettuali originali in possesso del committente, ai fini della sottoscrizione degli stessi. Nella dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 5, il costruttore subentrante dà atto dell'avvenuta sottoscrizione degli elaborati progettuali. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, allegata alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 5, assolve l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 65 del D.P.R.380/2001 per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
16. Nel caso in cui l'Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le trasmissioni indicate nel presente articolo, sono effettuate telematicamente.

Articolo 12 (Collaudo)

1. Il collaudatore indicato dal committente nella denuncia di cui all'articolo 2 svolge la propria attività in corso d'opera, in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché del D.P.R.380/2001 e della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).
2. Per le pratiche di autorizzazione/deposito sismico il collaudo è obbligatorio nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni e dal D.P.R.380/2001.
3. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il collaudatore.
4. Il collaudatore vigila sul processo costruttivo fino all'ultimazione dei lavori strutturali. Dell'attività di vigilanza è redatto verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori. È redatto un ulteriore verbale, eventualmente, prima di eseguire ciascuna variante sostanziale al progetto autorizzato o depositato.
5. Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che riassume le attività svolte, sulla base di appositi modelli, predisposti dal Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC), e pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo; alla relazione sono allegati i verbali di cui al comma 4. Il collaudatore riporta negli atti di collaudo gli elementi essenziali della relazione a strutture ultimate. Nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di redazione della relazione a strutture ultimate di cui all'articolo 65, comma 6 del D.P.R.380/2001 (ex articolo 6 l. 1086/1971), agli atti di collaudo è allegata la relazione redatta dal direttore dei lavori per l'accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale. Gli atti di collaudo devono inoltre contenere una dichiarazione sull'adempimento degli obblighi di competenza, previsti dall'articolo 67 del D.P.R. 380/2001 e dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.
6. Il certificato di collaudo equivale al Certificato di Rispondenza delle Opere

- alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 del DPR 380/2001.
7. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non sono ammessi relazioni a strutture ultimate, collaudi e certificati di rispondenza, in forma parziale rispetto al progetto depositato o autorizzato.
 8. Il collaudatore, d'intesa con il direttore dei lavori, programma e fa eseguire le prove di carico ritenute necessarie, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.
 9. Il collaudatore completa le operazioni di collaudo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali. Collaudate le opere, il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in duplice copia e lo deposita presso il competente Ufficio tecnico, unitamente alla documentazione di cui al comma 5.
 10. L'Ufficio competente, all'atto stesso della presentazione o (al massimo) entro cinque giorni dalla ricezione, espleta le attività amministrative di protocollo e fascicolazione e restituisce, al Collaudatore, una copia del certificato con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
 11. Il collaudatore ritira il certificato di collaudo, munito dell'attestazione di avvenuto deposito, e lo trasmette al committente.
 12. In fase di rilascio del certificato di cui all'articolo 62 D.P.R.380/2001, l'Ufficio competente verifica che il certificato di collaudo possieda i requisiti di cui al presente articolo.
 13. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni del collaudatore in corso d'opera, lo stesso ne dà immediata comunicazione all'Ufficio competente per territorio e redige una dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui al presente articolo e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove di carico. Tale relazione è consegnata al committente, al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d'opera subentrante.
 14. Il collaudatore subentrante:

- a) prende atto delle opere effettivamente realizzate e riscontra ogni eventuale violazione delle norme sismiche;
 - b) verbalizza, in contraddittorio con il direttore dei lavori e con il costruttore, l'avvenuta effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;
 - c) esamina la relazione del precedente collaudatore.
15. La dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del collaudatore subentrante, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 5, attesta l'intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 14.
 16. Nel caso in cui l'Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le trasmissioni indicati nel presente articolo, sono effettuate telematicamente.

Articolo 13

(Varianti al progetto originario)

1. Le modifiche apportate in corso d'opera all'intervento previsto dalla denuncia dei lavori di cui all'articolo 2, si distinguono, ai fini sismici, in:
 - a) "varianti sostanziali";
 - b) "varianti rilevanti";
 - c) "varianti non sostanziali".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle varianti relative sia alle nuove costruzioni che agli interventi sulle costruzioni esistenti.
3. Sono considerate, in ogni caso, "varianti sostanziali" quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:
 - a) adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale;
 - b) modifiche all'organismo strutturale nei seguenti casi:
 - 1) sopraelevazioni, ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;
 - 2) creazione o eliminazione di giunti strutturali;

- 3) variazioni della tipologia delle fondazioni (es. da superficiali a profonde);
 - 4) modifica, spostamento, nonché introduzione o eliminazione di elementi strutturali che creano una configurazione in falso;
 - 5) modifiche della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che determinino il passaggio da un comportamento a piano rigido ad un comportamento a piano non rigido, e viceversa;
 - 6) modifiche alla tipologia strutturale delle strutture sismo-resistenti, come definite al capitolo 7 delle NTC 2008 per i vari tipi di materiali;
- c) modifiche delle classi d'uso delle costruzioni o aumenti dei carichi globali in fondazione superiori ad un'aliquota del 10 per cento rispetto a quelli originariamente previsti.
4. Sono da considerare "varianti rilevanti" le varianti al progetto "autorizzato"/"depositato", i cui casi non rientrano nelle fattispecie indicate nei commi 3 e 9. Il Tavolo Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 17, ha facoltà di esprimersi su casi specifici e/o di dubbia interpretazione, adottando, se lo ritiene opportuno, apposite circolari informative.
5. In tutte le zone sismiche (1, 2 e 3), le "varianti rilevanti" possono essere realizzate nel corso dei lavori dopo aver preventivamente acquisito l'attestazione di "deposito sismico" del progetto relativo alla nuova configurazione strutturale, allegando gli elaborati ivi previsti. In tal caso il direttore dei lavori avvisa anche il collaudatore della variante effettuata.
6. Le "varianti rilevanti", per non ricadere nelle fattispecie delle "varianti sostanziali", rispettano comunque le seguenti condizioni:
- a) la struttura nel suo complesso è ricalcolata con lo stesso tipo di analisi della struttura originaria;
 - b) qualora si effettuino analisi strutturali in cui è previsto il fattore di struttura "q", esso è debitamente rivalutato ed in ogni caso non può essere aumentato;
 - c) sia la struttura nel suo complesso che ciascun elemento strutturale risultano verificati positivamente con la nuova configurazione strutturale per tutti gli stati limite considerati;
 - d) il progetto di variante, compreso dei suoi dettagli costruttivi, è conforme a tutte le prescrizioni contenute nelle NTC 2008.
7. Nella relazione sintetica di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b, è presente un ulteriore paragrafo in cui sono messe in evidenza tutte le modifiche apportate al progetto precedentemente autorizzato o depositato, indicando esplicitamente le motivazioni per le quali le modifiche apportate non determinano una "variante sostanziale" ed attestando il rispetto delle condizioni di cui al comma 6.
8. In caso di presentazione di più "varianti rilevanti" consecutive, l'attribuzione di tale fattispecie va fatta rispetto al progetto originario (oggetto di autorizzazione/deposito) e non rispetto all'ultima "variante rilevante" effettuata; se nel confronto si rileva che gli interventi non ricadono più nelle condizioni definite nei commi 4 e 6, trattasi di "variante sostanziale".
9. Le seguenti varianti al progetto sono "non sostanziali":
- a) variazioni inferiori al 10 per cento dell'altezza di interpiano o di altezza media in caso di copertura a falde inclinate, e comunque entro il 5 per cento di incremento dell'altezza massima della costruzione;
 - b) variazioni dei carichi globali (G_1+G_2+Q) non superiori al 20 per cento su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 10 per cento in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura;
 - c) interventi/modifiche di elementi non strutturali (quali: impianti,

- tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), a condizione che tali interventi siano compatibili con le capacità portanti delle strutture cui sono direttamente collegate;
- d) variazione della posizione della costruzione nella stessa area di sedime, qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni;
- e) mancata esecuzione di opere già autorizzate o depositate, a meno che tali interventi non determinano variazioni globali al comportamento strutturale delle opere già eseguite;
- f) variazioni non superiori al 5 per cento delle distanze reciproche di posizionamento planimetrico degli elementi strutturali;
- g) variazioni che riguardano le strutture in muratura quali piccoli spostamenti o piccole modifiche alle bucature nell'ambito dello stesso allineamento murario, a patto che non comportino una variazione delle dimensioni delle bucature superiore al 10 per cento, nonché una variazione della rigidità dei maschi murari adiacenti maggiore del 15 per cento;
- h) lievi modifiche agli elementi e ai collegamenti tra elementi strutturali, a patto che non modificano il tipo ed il grado di vincolo e che rispettino le regole di progetto, le disposizioni costruttive e la gerarchia delle resistenze prescritti dalle NTC 2008;
- i) variazioni non superiori al 15 per cento dell'area della sezione trasversale (senza variazione della forma geometrica della sezione) in un numero di elementi non superiore al 10 per cento del totale degli elementi strutturali orizzontali e/o verticali (ad es.: non più del 10 per cento del numero complessivo di pilastri/setti, e/o non più del 10 per cento del numero complessivo di travi), ma comunque sempre nel

rispetto dei dettagli costruttivi e della gerarchia delle resistenze prescritti dalle NTC 2008.

10. Le varianti non sostanziali possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica/deposito sismico. Il direttore dei lavori le documenta comunque in corso d'opera ed in sede di redazione della relazione a strutture ultimate ovvero della relazione sull'accettazione di materiali ad uso strutturale.

Articolo 14

(Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture compenetranti)

1. Il presente articolo definisce i criteri per l'individuazione dell'appartenenza di un intervento su una costruzione esistente alla tipologia di "sopraelevazione", ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera a) delle NTC 2008 e per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 90 del D.P.R.380/2001 (articolo 7, comma 2, lettera d) della l.r. 28/2011) o di "ampliamento" ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera b) delle NTC 2008.
2. Al fine dell'individuazione di un intervento come appartenente alla tipologia dell' "ampliamento" o della "sopraelevazione", si considerano le modifiche relative ad elementi strutturali. Le modifiche che comportano variazioni che attengono al solo calcolo dei parametri urbanistici, che non ampliano/sopraelevano l'involucro strutturale, non sono direttamente riconducibili a questa fattispecie, a meno dei casi specifici riportati negli schemi di cui all'Appendice 1 al presente regolamento. Dovrà essere comunque valutata l'incidenza di tali modifiche sul comportamento globale della struttura e verificato che non si ricada negli altri casi previsti dal citato paragrafo 8.4.1 delle NTC 2008, ai fini dell'assoggettamento o meno all'obbligo di soddisfare la verifica globale. Ai sensi del paragrafo 8.3 delle NTC 2008 si dovrà comunque procedere alla valutazione della sicurezza che, in base alle disposizioni di cui ai paragrafi 8.3 e 8.4 delle NTC 2008, potrà essere

- locale o globale. In ogni caso gli interventi previsti devono conseguire un miglioramento dei livelli di sicurezza, in linea con gli interventi previsti al paragrafo 8.4 delle NTC 2008.
3. È definita “sopraelevazione” qualsiasi opera che comporti un aumento dell’altezza dell’unità strutturale esistente cui è strutturalmente connessa, a meno che l’aumento di altezza non sia determinato dalle seguenti realizzazioni ed a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale dell’edificio:
 - a) realizzazione di cordolo sommitale (edifici in muratura sprovvisti di un collegamento efficace), purché ciò non comporti un aumento del numero dei piani;
 - b) realizzazione con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.: extracorsa di ascensore, torrino scale/ascensore, tralicci, ciminiera e vani tecnici);
 - c) livellamento di quote, fino ad un massimo di 1 metro, di solai di copertura sfalsati per la eliminazione di pericolosi meccanismi locali in unità strutturali adiacenti di differente altezza;
 - d) installazione di impianti tecnologici (impianto a pannelli solari o fotovoltaici, etc.), parapetti (di qualunque materiale, nel rispetto del limite consentito dai regolamenti edilizi comunali), pergolati.
 4. Gli interventi di sopraelevazione comportano la valutazione della sicurezza dell’intera struttura e, qualora non siano conseguiti i livelli di sicurezza previsti dalle NTC 2008, l’esecuzione di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente (paragrafo 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di “autorizzazione sismica” ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R.380/2001 (così come previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera d) della l.r. 28/2011).
 5. È definito “ampliamento” qualsiasi realizzazione effettuata mediante opere strutturalmente connesse all’unità strutturale oggetto di intervento che dia luogo ad un aumento della superficie accessibile e non si configuri come sopraelevazione, ad esclusione della realizzazione di manufatti di modeste dimensioni che non alterino il comportamento sismico globale dell’edificio. Gli interventi di ampliamento sono attuabili solo a seguito di valutazione della sicurezza dell’intera struttura e, qualora non siano conseguiti i livelli di sicurezza previsti dalle NTC 2008, solo a seguito di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente (paragrafo 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di “autorizzazione sismica” o “deposito sismico” in base alla zona sismica.
 6. È definita “struttura compenetrante” la realizzazione di “strutture a scavalco esterne” e strutture interne a costruzioni esistenti, progettate e realizzate in modo tale da costituire un’unità strutturale indipendente che non interagisce direttamente con la costruzione esistente. Tali realizzazioni non si configurano, ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC 2008, né come intervento di ampliamento né di sopraelevazione, purché limitate ad un solo piano aggiuntivo.
 7. Per limitare il “rischio esterno” derivante dall’aumento di esposizione apportato dal nuovo intervento di realizzazione di una struttura interna ad una costruzione esistente (come definita al comma 6), è valutato il livello di sicurezza della costruzione esistente che deve risultare adeguata ai carichi “statici”(azioni permanenti “G” e “azioni variabili “Q”) e possedere un livello di sicurezza in presenza di azioni sismiche non inferiore al 60 per cento di quello di una struttura sismicamente adeguata. In alternativa, sono adottati accorgimenti progettuali tali per cui la struttura secondaria oggetto di intervento possa sopportare, quale azione eccezionale, l’eventuale crollo delle parti della struttura principale interagenti con il nuovo intervento (ad es. sistemi di assorbimento urti, etc.).
 8. Per la definizione di alcuni esempi applicativi degli interventi indicati nel presente articolo, si rinvia agli schemi in

Appendice 1; mentre per ulteriori singoli casi non previsti in Appendice 1, il committente può richiedere apposito parere al Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 17, per il tramite dell'Ufficio regionale competente.

Articolo 15

(Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti)

1. La verifica sismica o valutazione di sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche in zona sismica 1, 2 e 3, sono depositate, a cura del soggetto interessato, con le procedure di cui all'articolo 5, presso i competenti Uffici di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La verifica tecnica è obbligatoria sugli edifici e sulle opere infrastrutturali a carattere "strategico" o "rilevante" ai sensi dell'articolo 2 della OPCM 3274/2003.
3. L'elenco delle categorie di opere "strategiche" o "rilevanti" di interesse regionale è riportato in Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 (Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove "Norme tecniche per le costruzioni" d.m. 14.01.2008 ed alla "Classificazione sismica" del territorio regionale) e s.m.i.; mentre le medesime opere di interesse nazionale sono indicate il Allegato 1 al DCDPC 3685/2003 e s.m.i.
4. Sono altresì depositate le valutazioni della sicurezza degli edifici o opere ordinarie, che non rientrano nelle suddette categorie, ma che ricadono nelle condizioni elencate nel paragrafo 8.3 delle NTC 2008, e nel paragrafo C.8.3 della Circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008).
5. Se, a seguito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza, è necessario eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli

articoli 7, 8, 9 e 10 della l.r. 28/2011. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture. Le procedure per la presentazione dell'istanza e la documentazione minima da allegare sono indicate agli articoli 2, 3 e 4.

6. Il deposito delle verifiche tecniche assolve esclusivamente alla comunicazione di avvenuto adempimento dell'obbligo previsto dalla OPCM 3274/2003 e, pertanto, le stesse non sono assoggettate al controllo a sorteggio di cui all'articolo 6. Analogamente non sono soggette al sorteggio tutte le verifiche di sicurezza che non prevedono l'esecuzione di opere.

Articolo 16

(Tavolo Tecnico di Coordinamento)

1. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento tra gli Uffici competenti per territorio Provinciale o di area vasta (TTC), istituito dall'articolo 2, comma 4 della l.r. 28/2011, al fine di uniformare la presentazione delle istanze sul territorio regionale e le procedure di controllo tecnico/amministrativo:
 - a) verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento;
 - b) predispone le ulteriori procedure organizzative interne agli Uffici competenti, non previste dal presente Regolamento, in base alle diverse dotazioni organiche e funzionali di ciascun Settore;
 - c) predispone i modelli semplificativi delle istanze, della Relazione sintetica e delle liste di controllo di cui all'articolo 8, da approvare in Giunta Regionale, predispone e approva i modelli delle asseverazioni, delle dichiarazioni e eventuale ulteriore modulistica;
 - d) in accordo con gli Uffici regionali competenti, predispone le attività necessarie per l'informatizzazione delle istanze e dei modelli;
 - e) fornisce indirizzi operativi per la risoluzione delle problematiche operative degli Uffici competenti ed emana circolari esplicative in

- merito a casi applicativi della normativa tecnica vigente.
- f) predispone apposito regolamento per l'erogazione degli incentivi ai responsabili del procedimento ed al personale interno addetto all'istruttoria delle pratiche, come stabilito dall'articolo 15, comma 5, lettera a) della LR 28/2011.
2. Per la risoluzione di quesiti o problematiche complesse il TTC si avvale del supporto del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 17.
3. I componenti del TTC sono individuati tra i dirigenti ed i responsabili degli Uffici competenti. La partecipazione al TTC è senza oneri a carico della Regione. La conformazione del TTC e la nomina del coordinatore spetta al Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico.

Articolo 17
(Tavolo Tecnico Scientifico)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 28/2011 è istituito presso la Giunta regionale il Tavolo Tecnico Scientifico (TTS).
2. Il TTS è l'organo tecnico consultivo della Regione nel campo della riduzione del rischio sismico, cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l'autonomia funzionale e tecnico-scientifica.
3. Sono attività principali del TTS:
- a) esprimere pareri su richiesta della Giunta regionale o degli Uffici competenti in materia sismica, nonché delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi rappresentativi delle categorie professionali, per le attività inerenti la valutazione del rischio sismico;
 - b) emanare circolari attinenti l'interpretazione delle norme tecniche vigenti e linee guida per la realizzazione di verifiche tecniche e interventi antisismici effettuati sul territorio regionale con fondi Statali e/o Regionali;
 - c) collaborare con gli Uffici competenti nell'esame dei progetti esecutivi riguardanti le strutture di particolare complessità ovvero per le verifiche tecniche delle costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell'esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplina vigente;
- d) collaborare nell'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di sicurezza delle costruzioni;
- e) supportare la Giunta regionale nell'attività di vigilanza sull'attuazione della disciplina in materia di riduzione del rischio sismico e nelle funzioni ispettive e valutative, anche nei casi previsti all'articolo 100 del D.P.R.380/2001.
4. Il TTS è composto da componenti fissi scelti tra il personale tecnico interno alla Giunta regionale e degli Uffici competenti e da componenti aggiuntivi esterni esperti in materia sismica o che abbiano svolto attività istituzionale afferenti l'attività edilizia in zona sismica.
5. Il TTS è costituito in seno al Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico ed è composto, nella forma minima, da:
- a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico in qualità di coordinatore;
 - b) due funzionari con qualifica di "specialista tecnico ingegnere/architetto" del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale;
 - c) un funzionario con qualifica di "specialista tecnico geologo" del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale;
 - d) un funzionario con qualifica di "specialista avvocato" del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale.

6. La conformazione minima di cui al comma 5, può essere integrata con i seguenti componenti aggiuntivi con documentata esperienza in campo sismico e di progettazione, o per aspetti legali legati a questioni edilizie, scelti e convocati di volta in volta dal Coordinatore in base agli specifici argomenti oggetto della seduta:
- a) un rappresentante del Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale dell'Università degli studi dell'L'Aquila;
 - b) un rappresentante del Dipartimento di ingegneria e geologia dell'Università degli studi di Chieti;
 - c) un rappresentante del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo;
 - d) un rappresentante dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di L'Aquila;
 - e) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sede di L'Aquila;
 - f) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila;
 - g) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere;
 - h) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica del Dipartimento della Protezione civile;
 - i) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica per ciascun Ordine professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e dei geometri.
7. Ciascun Ente, Istituto o Ordine indicato nei commi 5 e 6, comunica al citato Servizio regionale competente, il nominativo del referente e di un suo sostituto; in caso di assenza di entrambi, può essere nominato un delegato che presenza alla riunione con diritto di voto. Il Servizio predispone apposito atto di nomina per la formazione nominativa del TTS.
8. Il Coordinatore convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti di cui al comma 5. Il Coordinatore presiede allo svolgimento delle sedute. In caso di impedimento o di assenza del Coordinatore del TTS le funzioni sono svolte da altro membro a ciò delegato.
9. La convocazione del TTS è comunicata per le vie brevi o a mezzo mail, agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, è fatto pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della seduta, salvo casi di dichiarata urgenza.
10. Il TTS ha sede presso gli Uffici del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico. Il Coordinatore o suo delegato cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, alla attuazione delle deliberazioni, avvalendosi della propria struttura.
11. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti indicati al comma 5 e la metà dei componenti aggiuntivi di cui al comma 6 convocati per la seduta. I pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
12. Per questioni relative al rilascio di autorizzazione sismica/deposito sismico, il Dirigente dell'Ufficio competente che ha richiesto il parere al TTS, si astiene dalla votazione in fase di parere finale. Il Dirigente può tener conto del suddetto parere in fase di rilascio o diniego dell'autorizzazione, dandone indicazione nella relativa documentazione.
13. Se il TTS è rinviato per mancanza del numero legale, in seconda convocazione può deliberare validamente purché siano presenti almeno un terzo dei componenti indicati al comma 5 ed un terzo dei componenti aggiuntivi di cui al comma 6 convocati per la seduta, con arrotondamento all'unità superiore, e comunque non meno di cinque. Della

circostanza è fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.

14. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto i collaboratori della struttura operativa facente capo agli Uffici competenti ed al Servizio competente in materia di prevenzione del rischio sismico.
15. Per l'esame di progetti o quesiti di particolare complessità il TTS può costituire una o più Commissioni ristrette o gruppi di lavoro, formati da suoi componenti o delegati, per un primo esame degli atti soggetti a parere. Ciascuna Commissione/gruppo è presieduta da un componente del TTS, incaricato dal Coordinatore.

Articolo 18

(Oneri e spese istruttorie)

1. I criteri generali per la definizione del contributo di cui all'articolo 15, comma 1 della l.r. 28/2011 e delle procedure di corresponsione dello stesso da parte dei soggetti privati richiedenti sono riportati nell'Appendice 3 allegata al presente Regolamento.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono destinati all'espletamento delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 28/2011 ed alla copertura delle spese di istruttoria, conservazione e consultazione dei progetti, e sono corrisposti alle strutture tecniche competenti per territorio per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 13 della l.r. 28/2011.
3. Sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 1:
 - a) gli interventi effettuati a qualsiasi titolo:
 - 1) dalla pubblica amministrazione e dagli enti di cui all'articolo 16 dell'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
 - 2) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva

riconosciuti dal CONI di cui all'articolo 27-bis dell'Allegato B al D.P.R.642/1972.

4. Per gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 di cui all'articolo 36, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)), il rinnovo dell'istanza conseguente al diniego per anomalie formali o per decorrenza dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, e il rinnovo dell'istanza per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 7 comma 8 e articolo 9, comma 4 della l.r. 28/2011, sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 1.
5. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011, il mancato versamento degli oneri di cui al comma 1 costituisce motivazione dell'improcedibilità della domanda.
6. I diritti di cui al comma 1 sono riscossi dalle amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 5 della l.r. 28/2011 ed in base alle percentuali ivi indicate.
7. Le somme riscosse sono vincolate alla copertura delle spese indicate all'articolo 15, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 28/2011.

Articolo 19

(Allegati)

1. Sono parti integranti del presente regolamento le seguenti appendici:
 - a) Appendice 1: Esempi applicativi di interventi di sopraelevazione e di ampliamento;
 - b) Appendice 2: Glossario;
 - c) Appendice 3: Criteri generali per la definizione del contributo regionale.

Articolo 20

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il

precedente regolamento emanato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05.08.2015, n. 3/REG.

2. Le istanze di nuovi interventi e le varianti pervenute al protocollo degli Uffici competenti entro la data di entrata in vigore del presente Regolamento, rimangono sottoposte alle procedure di presentazione emanate con Decreto 05.08.2015, n. 3/REG.
3. Per le pratiche di cui al comma 2, il Dirigente dell'Ufficio competente rilascia un'attestazione di avvenuto deposito, secondo il procedimento di cui all'articolo 5, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l'inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 7. Le attestazioni di avvenuto deposito di cui al presente comma non rientrano tra quelle da sottoporre a sorteggio ai sensi dell'articolo 6. Le eventuali integrazioni saranno istruite secondo il procedimento di cui all'articolo 5.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'alfonso

Segue Allegato

Schemi esemplificativi di interventi di sopraelevazione e ampliamento


In riferimento all'art. 14 "Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture compenetranti", di seguito si riportano alcuni esempi applicativi per la definizione di intervento, su una costruzione esistente, di "sopraelevazione", ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 lettera a) delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) e per le procedure di autorizzazione di cui all'art. 90 del DPR 380/2001 (art. 7, comma 2, lettera d) della LR 28/2011) o di "ampliamento" ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 lettera b) delle NTC 2008.

Gli interventi indicati non sono esaustivi, per ulteriori singoli casi non previsti dal presente Regolamento si farà utile riferimento al parere rilasciato dal Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 17.

Per gli interventi non ricadenti nelle fattispecie di "sopraelevazione" e/o "ampliamento" si rimanda alle procedure indicate al § 8.4 delle NTC 2008, sulla base della tipologia di intervento da realizzare.



ESEMPIO 1



NON SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE


NON SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE




Wh

ESEMPIO 2

STATO DI FATTO




STATO DI PROGETTO



con $\beta > \alpha$ e $\beta \leq 35^\circ$

STATO DI PROGETTO



con $\beta > \alpha$ e $\beta > 35^\circ$



NON SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE

NON SI CONFIGURA COME AMPLIAMENTO *

* nel caso di cambiamento di destinazione d'uso del sottotetto, NON costituisce ampliamento solo se l'incremento dei parichi verticali in fondazione < 10%




SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE

SI CONFIGURA COME AMPLIAMENTO

INTERVENTO SOGGETTO A:
 • VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
 • AUTORIZZAZIONE SISMICA
 (ZONA 1 - 2 - 3)


A handwritten signature in black ink.

ESEMPIO 3



ESEMPIO 4

STATO DI PROGETTO




*NON costituisce sopraelevazione o ampliamento se l'opera è destinata a soli vani tecnici e di modeste dimensioni (Superficie $\leq 10\%$ Scopertura)

Scopertura è la superficie complessiva dell'intero piano ove è collocato l'intervento

H'

STATO DI FATTO




SI CONFIGURA COME
SOPRAELEVAZIONE *

SI CONFIGURA COME
AMPLIAMENTO *

INTERVENTO SOGGETTO A:


- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
- AUTORIZZAZIONE SISMICA (ZONA 1 - 2 - 3)




ESEMPIO 5

for

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



H

* NON costituisce ampliamento se l'opera è destinata a soli vani tecnici e/o di modeste dimensioni (SOPERA \leq 10% Scopertura).


Scopertura è la superficie complessiva dell'intero piano ove è collocato l'intervento

NON SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE

SI CONFIGURA COME AMPLIAMENTO *

INTERVENTO SOGGETTO A:


- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
- AUTORIZZAZIONE SISMICA (ZONA 1-2)
- DEPOSITO SISMICO (ZONA 3)



ESEMPIO 6


for

STATO DI FATTO



H

STATO DI PROGETTO




NON SI CONFIGURA COME
SOPRAELEVAZIONE

SI CONFIGURA COME
AMPLIAMENTO


INTERVENTO SOGGETTO A:

- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
- AUTORIZZAZIONE SISMICA (ZONA 1-2)
- DEPOSITO SISMICO (ZONA 3)




ESEMPIO 8

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO




“purché l'ABBAINO abbia:

- o $h \leq H$
- o $V_{ABBAINO} \leq 30\% V_{SOTTOFALDA}$

Si intende per $V_{SOTTOFALDA}$ il volume misurato considerando l'area sottesa dalla falda interessata

NON SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE*



col

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini tecnici indicati nel Regolamento e nelle Appendici. Ulteriori indicazioni saranno emanate dal Tavolo Tecnico Scientifico (art. 17) sulla base delle esperienze maturate nell'applicazione del Regolamento stesso.

ALTEZZA

Si definisce altezza dell'unità strutturale l'altezza massima tra quella dei vari fronti. L'altezza del fronte è la misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco (misurata pre e post intervento) dell'unità strutturale con la più alta delle seguenti quote:

- 1) intradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano che determina la superficie utile (*altezza in gronda*);
- 2) linea di intersezione tra il muro perimetrale e l'intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino al 35% (*altezza in gronda*);
- 3) linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 35% (*altezza al colmo*);
- 4) sommità del parapetto in muratura piena, avente l'altezza superiore a 1.20 m per gli edifici con copertura piana;
- 5) media delle altezze dei punti più alti sull'intradosso della copertura, per le coperture a padiglione.

Nella determinazione delle altezze sono comunemente esclusi:

- a) i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di 1.20 m o quando i vuoti prevalgono sui pieni;
- b) i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari.

BALCONE

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

BALLATOIO


Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto.

CORDOLO SOMMITALE

Le dimensioni del cordolo sommitale ai fini del § 8.4.1 delle NTC 2008 devono essere quelle strettamente necessarie ai fini strutturali, considerando sia le azioni di calcolo che gli aspetti esecutivi con limite massimo in altezza pari allo spessore della muratura.

GAZEBO

Si definisce gazebo un manufatto a carattere precario, di pertinenza di edifici a carattere residenziale o a copertura di spazi esterni a pubblici esercizi ove consentito, costituito da struttura leggera, con copertura in tela, vetro, canniccio, legno, ferro, completamente aperta su tutti i lati.



LOGGIA o LOGGIATO

Spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell'edificio, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

LOCALE NON ABITABILE

Volume coperto che non può essere utilizzato per nessuna delle destinazioni d'uso di cui alla tabella 3.1. II delle NTC 2008, lettere da A a G, a causa di limitazioni di accesso, geometriche dei locali (ad esempio altezza netta interna limitata), o costruttive del solaio di calpestio (ad esempio controsoffitti non praticabili).


MODESTE DIMENSIONI

Ai fini del presente documento, si intendono di modeste dimensioni le realizzazioni la cui superficie accessibile complessiva non sia superiore al 10% della superficie del solaio su cui sono collocate (o della porzione di impalcato su cui si proiettano o a cui sono collegate, qualora non siano sostenute dai solai).

OPERE ACCESSORIE

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto, alla costruzione principale, congiunta intimamente con quest'ultima e parte costitutiva ed integrante del tutto. Tra le opere accessorie possono essere ricompresi, a titolo esemplificativo:

- la realizzazione di soppalchi, pergolati, tettoie, verande;
- la realizzazione di balconi, ballatoi, pensiline;
- la chiusura di logge (loggiate), balconi coperti, portici.

**PENSILINA**

Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose.

PIANO STRUTTURALE

Si definisce piano ai sensi del § 8.4.1 delle NTC 2008 (piano strutturale), un orizzontamento praticabile anche solo ai fini della manutenzione, che non si configuri come soppalco.

PERGOLATO

Struttura autoportante, composta di elementi verticali, e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.

PORTICO o PORTICATO

Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell'edificio.

REALIZZAZIONI CON SOLUZIONI STRUTTURALI LEGGERE

Si considerano "realizzazioni con soluzioni strutturali leggere" le realizzazioni il cui peso (valore nominale dei carichi permanenti strutturali e non strutturali) non ecceda, contemporaneamente:



- il 30% del carico permanente totale (valore nominale, strutturale e non strutturale) del soletto su cui sono collocate (o della porzione di impalcato su cui si proiettano o a cui sono collegate, qualora non siano sostenute dai solai);
- il 10% del carico permanente totale dell'intera struttura;
- 0.8 kN/mq

SOPPALCO

Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell'edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita (S_{LOCALE}) e, comunque, non può superare il 10% della superficie dell'intero piano (S_{PIANO}); in caso contrario si determina un nuovo piano nell'edificio.

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.)

Sportello Unico per l'Edilizia così come definito dall'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Ove presente, costituisce per definizione "l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso", restando comunque ferma la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) definita dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) i progetti aventi ad oggetto azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione, sono presentati esclusivamente dal soggetto interessato allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio.

SUPERFICIE ACCESSIBILE

Si definisce superficie accessibile quella sostenuta da una struttura in grado di portare un'azione di esercizio almeno pari a quella prevista per la categoria H1, Tabella 3.1.11 delle NTC 2008. Per superfici inclinate o curvilinee, si considera la loro proiezione sul piano orizzontale.

TETTOIA

Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura ad elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali.

UFFICI COMPETENTI

Per "Uffici competenti" si devono intendere gli uffici che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui al DPR 380/2011. A far data dal 1 aprile 2016, tali Uffici sono tornati in capo alla Giunta Regionale e l'attività è attualmente svolta dai Servizi dei Geni Civili regionali, territorialmente competenti (L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti).

UNITÀ STRUTTURALE (US)

Si intende per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.



VERANDA


Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili.

VOLUME TECNICO

Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro-produttivi come le centrali termiche elettriche, impianti di condizionamento d'aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai, etc.

PERTINENZA

Opera edilizia di modeste dimensioni all'interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarità funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell'edificio principale già completo ed utile di per sé.



Criteri generali per la definizione del contributo regionale

Il presente documento costituisce applicazione dell'art. 15, comma 2 della legge regionale dell'11 agosto 2011 n. 28, recante "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 26 agosto 2011.

Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle procedure da porre in essere con l'entrata in vigore di detta legge regionale, la stessa istituisce un "contributo" per la copertura delle spese di istruttoria, vigilanza e controllo, conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2 della medesima legge.

Sono escluse dalla corresponsione del contributo gli interventi effettuati a qualsiasi titolo da:

- Pubblica Amministrazione e dagli Enti di cui all'art. 16 dell'Allegato B al DPR n. 642/1972;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, CONI) di cui all'art. 27-bis dell'Allegato B al DPR n. 642/1972.

Il mancato versamento dei suddetti oneri costituisce motivazione dell'improcedibilità della domanda di autorizzazione sismica o di deposito (art. 15, comma 3 della LR 28/2011).

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 della citata LR n. 28/2011, si stabiliscono i criteri generali per la definizione dei "contributi" sulla base dei quali la Giunta Regionale approverà le relative tariffe da applicare.

Il contributo è differenziato in base ai seguenti principi generali:

1. zona sismica di riferimento (zone 1 - 2 - 3);
2. procedure da adottare per l'istanza (autorizzazione/deposito);
3. tipologia di intervento (nuova costruzione, miglioramento/adeguamento sismico, ...);
4. destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi (civile abitazione, commerciale, artigianale, agricolo, altri usi).

Le tariffe da corrispondere per ciascuna istanza, saranno composte da:

- a) un costo fisso minimo distinto per tipologia di intervento;
- b) un costo parametrico (aggiuntivo al costo fisso) proporzionale alla tipologia di intervento e alla volumetria/superficie oggetto dell'intervento ove desumibile.

Per gli interventi relativi al settore artigianale ed agricolo, il costo parametrico sarà proporzionale alla superficie (mq) e ridotto rispetto alla categoria "commerciale, industriale ed altri usi".


Per la quantificazione delle tariffe, la Giunta Regionale dovrà tener conto, oltre ai principi generali sopra elencati, anche delle statistiche delle istanze presentate negli ultimi tre anni presso ciascun ufficio territorialmente competente.

Per la richiesta di autorizzazione/deposito di *Varianti sostanziali* e *Varianti rilevanti* al progetto originario, è dovuto il pagamento di un costo fisso; per *Varianti sostanziali* complesse, come definite e motivate dagli Uffici competenti, la tariffa può essere aumentata fino al 100% del costo fisso.

La quantificazione delle tariffe, le modalità di pagamento e ulteriori specificazioni saranno disciplinate dalla Giunta Regionale con apposito atto.

Per le opere di cui all'art. 2, comma 7 del Regolamento, è dovuto il pagamento di un costo fisso, da fissarsi con apposito atto della Giunta Regionale, con importo minimo pari a 50,00 euro (cinquanta).

Di seguito si riporta un esempio di tabella con l'individuazione delle principali destinazioni d'uso, delle tipologie di intervento, delle categorie dimensionali (volumi), che la Giunta Regionale implementerà sulla base dei criteri riportati nella presente Appendice:



AUTORIZZAZIONE SISMICA / DEPOSITO SISMICO							
TIPOLOGIA	VOLUMETRIE/SUPERFICI	CIVILE ABITAZIONE		COMMERCIALE, INDUSTRIALE, altri usi		ARTIGIANALE, AGRICOLO	
		contributo in euro		contributo in euro		contributo in euro	
	fino a 1.500 mc/mq	Costo fisso € ...	+ €	Costo fisso € ...	+ €	Costo fisso € ...	+ €
	tra 1.500 e 3.000 mc/mq		+ €		+ €		+ €
	tra 3.000 e 5.000 mc/mq		+ €		+ €		+ €
	eccedenti i 5.000 mc/mq		+ €		+ €		+ €

Per l'individuazione delle diverse tipologie di intervento, si farà riferimento alle seguenti indicazioni minime, ulteriori tipologie non previste dal presente Regolamento, potranno essere integrate dalla Giunta Regionale in sede di approvazione/revisione delle tariffe:

TIPOLOGIA A - Nuove costruzioni. E' previsto, per ogni pratica presentata, un importo minimo fisso ed uno aggiuntivo parametrizzato in base alla volumetria.

TIPOLOGIA B - Adeguamento sismico (come definito al § 8.4.1 delle NTC 2008). E' previsto, per ogni pratica presentata, un costo fisso ed un costo parametrico in base alla volumetria. Per favorire ed incrementare questo tipo di intervento, che contribuisce alla riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, la tariffa relativa la costo parametrico è pari al 50% del costo parametrico previsto per gli interventi di nuova costruzione (tipologia A).

TIPOLOGIA C - Miglioramento sismico (come definito al § 8.4.2 delle NTC 2008).

E' previsto, per ogni pratica presentata, un costo fisso ed un costo parametrico in base alla volumetria. La tariffa relativa la costo parametrico è pari al 70% del costo parametrico previsto per gli interventi di nuova costruzione (tipologia A).

TIPOLOGIA D - Riparazione o intervento locale (come definiti al § 8.4.3 delle NTC 2008).

E' previsto un costo fisso per ogni pratica presentata, determinato in relazione alla destinazione d'uso delle opere.

TIPOLOGIA E - Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo (es. pali, tralicci, torri faro, serbatoi, piscine, ascensori ed ogni altra opera similare). E' previsto un costo fisso per ogni pratica presentata, indipendentemente dalla destinazione d'uso della costruzione.

TIPOLOGIA F - Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, muri di sostegno, invasi e sbarramenti, ed altre opere a sviluppo lineare. E' previsto un costo fisso per ogni pratica.

TIPOLOGIA G - Verifica tecnica o valutazione di sicurezza di cui all'art. 12, comma 1 della LR 28/2011, eseguite in base alle nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) e s.m.i.. E' previsto un costo fisso per ogni pratica presentata per spese di conservazione, custodia e consultazione. Le verifiche tecniche/valutazioni di sicurezza ricomprese in progetti di adeguamento o miglioramento sismico saranno considerate parti integranti del progetto stesso; il contributo per l'autorizzazione o il deposito viene determinato, secondo il tipo di intervento previsto, come indicato nelle corrispondenti tipologie.

TIPOLOGIA H - Varianti sostanziali al progetto originario, individuate secondo le fattispecie indicate all'art. 13, comma 3. E' previsto un costo fisso per ogni pratica presentata.

TIPOLOGIA I - Varianti rilevanti al progetto originario, individuate secondo le fattispecie indicate all'art. 13, comma 4. E' previsto un costo fisso per ogni pratica presentata.

RINNOVO ISTANZA e SANZIONI: il rinnovo dell'istanza per cui è stata dichiarata la non depositabilità, il rinnovo dell'autorizzazione/deposito sismico decaduti per decorrenza dei termini di cui all'articolo comma 6 e art. 9, comma 4 della l.r. n. 28/2011 e il rinnovo dell'istanza in caso di diniego determinato



anomalie formali (art. 7, comma 17), sono soggetti al pagamento del 30% contributo regionale. L'omessa comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% del contributo regionale (art. 5, comma 10 e art. 7, comma 15). I pagamenti sono da corrispondere alla Giunta Regionale.

Per gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 di cui all'articolo 36, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)); il rinnovo dell'istanza conseguente al diniego per anomalie formali o per decorrenza dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, e il rinnovo dell'istanza per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 7 comma 6 e art. 9, comma 4 della l.r. n. 28/2011, sono esclusi dalla corresponsione del contributo.

Ulteriori specificazioni in merito alle diverse tipologie di intervento, calcolo delle volumetrie/superfici, casi di interventi multipli o ripetitivi, etc., saranno disciplinate dalla Giunta Regionale in sede di approvazione delle tariffe in argomento.



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. 40.

oggetti, è conforme all'originale.


L'Aquila, il 29/12/2016...

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

Dott. Valerio Zucchi





**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it